

# Gazzetta ufficiale

# L 272

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

20 ottobre 2022

### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra** ..... 1

##### DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2022/1977 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardo all'aggiornamento dell'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) di tale accordo** ..... 2
- ★ **Decisione (UE) 2022/1978 della Commissione, del 25 luglio 2022, RELATIVA AL REGIME DI AIUTI SA.54817 (2020/C) (ex 2019/N) al quale il Belgio intende dare esecuzione in favore della produzione di videogiochi [notificata con il numero C(2022) 5130] <sup>(1)</sup>** ..... 4
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2022/1979 della Commissione, del 31 agosto 2022, che definisce il modulo e le banche dati per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e che abroga la decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione [notificata con il numero C(2022) 6124] <sup>(1)</sup>** ... 14
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2022/1980 della Commissione, del 19 ottobre 2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/626 della Commissione che istituisce il portale InvestEU e ne definisce le specifiche tecniche <sup>(1)</sup>** ..... 21
- ★ **Decisione (UE) 2022/1981 della Banca centrale europea, del 10 ottobre 2022, sull'utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali da parte delle autorità competenti (BCE/2022/33)** ..... 22

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Decisione (UE) 2022/1982 della Banca centrale europea, del 10 ottobre 2022, sull'utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali da parte delle autorità competenti e delle autorità cooperanti e che modifica la decisione BCE/2013/1 (BCE/2022/34)** ..... 29

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione n. 3/2022 del comitato congiunto UE-PTC, del 29 settembre 2022, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito [2022/1983]** ..... 36

III *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Autorità di vigilanza EFTA — Decisione delegata n. 049/22/COL, del 9 febbraio 2022, relativa alla concessione di tre deroghe richieste dal Principato del Liechtenstein in relazione all'articolo 30, all'articolo 36, paragrafo 2, e al punto 1.1.3.6.3, lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza del Liechtenstein, del 3 marzo 1998, concernente il trasporto di merci pericolose su strada, sulla base dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose [2022/1984]** ..... 47

**Rettifiche**

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 della Commissione, dell'8 marzo 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, la struttura, gli elenchi dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare (GU L 79 del 9.3.2022)** ..... 52
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022)** ..... 54

## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

**Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri,  
da una parte, e l'Australia, dall'altra**

L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, firmato a Manila (Filippine) il 7 agosto 2017 <sup>(1)</sup>, entrerà in vigore il 21 ottobre 2022, essendo stata espletata, in data 21 settembre 2022, la procedura prevista all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo.

---

<sup>(1)</sup> GUL 237 del 15.9.2017, pag. 7.

# DECISIONI

## DECISIONE (UE) 2022/1977 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2022

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardo all'aggiornamento dell'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) di tale accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra <sup>(1)</sup> («accordo»), è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
- (2) A norma dell'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione.
- (3) Il consiglio di associazione ha delegato al comitato di associazione nella formazione «Commercio», mediante decisione n. 3/2014 del consiglio di associazione <sup>(2)</sup>, il potere di aggiornare o modificare, fra l'altro, l'allegato XV dell'accordo.
- (4) In occasione della sua prossima riunione, il comitato di associazione nella formazione «Commercio» è chiamato ad adottare una decisione relativa all'aggiornamento dell'allegato XV dell'accordo.
- (5) Considerando che successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo molti atti dell'Unione elencati nell'allegato XV dell'accordo sono stati modificati o abrogati, è necessario aggiornare tale allegato e adeguare talune scadenze al fine di tener conto dei progressi già compiuti ad oggi dall'Ucraina nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione nella formazione «Commercio», poiché la decisione prevista sarà vincolante per l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione UE-Ucraina nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardo all'aggiornamento dell'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato di associazione UE-Ucraina nella formazione «Commercio», allegato alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/980] (GU L 158 del 24.6.2015, pag. 4).

*Articolo 2*

Una volta adottata, la decisione del comitato di associazione UE-Ucraina nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 1 è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2022

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
J. BORRELL FONTELLES

---

**DECISIONE (UE) 2022/1978 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2022****RELATIVA AL REGIME DI AIUTI SA.54817 (2020/C) (ex 2019/N) al quale il Belgio intende dare esecuzione in favore della produzione di videogiochi***[notificata con il numero C(2022) 5130]***(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detti articoli <sup>(1)</sup> e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDIMENTO**

- (1) Con lettera del 1° luglio 2019, il Belgio ha notificato alla Commissione il regime di aiuti alla produzione di videogiochi. Informazioni complementari sono state inviate alla Commissione con lettere del 3 gennaio e del 2 febbraio 2020.
- (2) Con lettera del 30 aprile 2020, la Commissione ha informato il Belgio della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso «TFUE») in relazione a detto aiuto.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto in questione.
- (4) Con lettera del 29 maggio 2020, le autorità belghe hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avviare il procedimento.
- (5) Il 16 luglio 2020 la Commissione ha ricevuto osservazioni in proposito da una parte interessata e le ha trasmesse al Belgio, cui è stata offerta la possibilità di commentarle. I commenti del Belgio sono pervenuti alla Commissione con lettera del 30 novembre 2020.
- (6) Nella lettera del 29 maggio 2020, le autorità belghe hanno informato la Commissione della loro volontà di adeguare la normativa su cui si fonda l'aiuto e, il 30 novembre 2021, dell'avvenuta presentazione alla Camera dei rappresentanti del Belgio di un progetto di legge contenente tali modifiche <sup>(3)</sup>.
- (7) Le autorità belghe hanno fornito ulteriori informazioni il 10 giugno e l'8 dicembre 2021, nonché il 10 febbraio e il 29 marzo 2022.

<sup>(1)</sup> Decisione C (2020) 2648 final del 30 aprile 2020 (GU C 206 del 19.6.2020, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU C 206 del 19.6.2020, pag. 11.

<sup>(3)</sup> <https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1590/55K1590001.pdf>

## 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL REGIME DI AIUTI

### 2.1. Titolo del regime, base giuridica e durata

- (8) Si tratta di un regime di aiuti «*tax shelter*» (scudo fiscale) per la produzione di videogiochi, concepito come estensione del *tax shelter* originario, che aveva la finalità di sostenere la produzione audiovisiva, e autorizzato dalla Commissione nel 2003 <sup>(4)</sup>. Da allora sono state approvate proroghe e modifiche di quest'ultimo regime nel 2004 <sup>(5)</sup>, nel 2007 <sup>(6)</sup>, nel 2009 <sup>(7)</sup>, nel 2013 <sup>(8)</sup> e nel 2014 <sup>(9)</sup>. Il *tax shelter* del 2014 è stato prorogato senza modifiche nel 2020 <sup>(10)</sup> e la sua versione attuale è valida fino al 31 dicembre 2026.
- (9) La base giuridica è costituita dal Codice delle imposte sui redditi <sup>(11)</sup> e dalla legge del 29 marzo 2019 volta ad estendere il «*tax shelter*» al settore dei videogiochi, pubblicata sul *Moniteur belge* del 16 aprile 2019 <sup>(12)</sup>, nonché dalla sua modifica, attualmente al vaglio della Camera dei rappresentanti del Belgio <sup>(13)</sup>. Si prevede che la modifica verrà adottata dopo una decisione positiva della Commissione.
- (10) La durata dell'aiuto è fino al 31 dicembre 2027 <sup>(14)</sup>.

### 2.2. Bilancio

- (11) Il bilancio stimato è di 36 000 000 EUR (6 000 000 EUR all'anno) e proviene dal bilancio federale dello Stato belga.

### 2.3. Obiettivo dell'aiuto e opere ammissibili

- (12) Il regime mira a sostenere e incoraggiare gli investimenti delle imprese nella produzione di videogiochi, concedendo a tali imprese un'agevolazione fiscale. Le società soggette all'imposta sulle società in Belgio e rispondenti alle condizioni richieste potranno avere diritto al *tax shelter* offerto da questo regime di aiuti.
- (13) Per beneficiare di queste riduzioni fiscali, esse devono investire nei prodotti di società produttrici di videogiochi approvati dai servizi competenti della comunità interessata come videogiochi europei, ossia realizzati principalmente con l'aiuto di autori e collaboratori creativi residenti in Belgio o in un altro Stato del SEE, oppure soggetti alla supervisione e al controllo effettivo di uno o più produttori o coproduttori stabiliti in uno o più Stati del SEE.

<sup>(4)</sup> N 410/02 (ex-CP 77/2002), Belgio — Aiuti di Stato alla produzione cinematografica e audiovisiva belga — regime cosiddetto del «*tax shelter*» cinematografico ([https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/cases/137343/137343\\_455458\\_39\\_2.pdf](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/137343/137343_455458_39_2.pdf)).

<sup>(5)</sup> N 224/04, Belgio — Aiuti di Stato alla produzione cinematografica e audiovisiva belga — modifiche al regime federale cosiddetto del «*tax shelter*» cinematografico ([https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/cases/140619/140619\\_503601\\_23\\_2.pdf](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/140619/140619_503601_23_2.pdf)).

<sup>(6)</sup> N 121/2007, Belgio — Misure fiscali a favore della produzione audiovisiva — esenzione fiscale (*tax shelter*) — Proroga dell'aiuto n. N 224/2004 ([https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/cases/219141/219141\\_703682\\_36\\_2.pdf](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/219141/219141_703682_36_2.pdf)).

<sup>(7)</sup> N 516/2009, Belgio — Regime di esenzione fiscale (*tax shelter*) in favore della produzione audiovisiva — Proroga dell'aiuto n. N 121/2007 ([https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/cases/233078/233078\\_1210789\\_29\\_2.pdf](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/233078/233078_1210789_29_2.pdf)).

<sup>(8)</sup> SA.35643 (2012/N), Belgio — Proroga del «*tax shelter*» a sostegno di opere audiovisive, [https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/cases/246468/246468\\_1451339\\_61\\_2.pdf](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/246468/246468_1451339_61_2.pdf), e SA.36655 (2013/N), Belgio — Modifiche del «*tax shelter*» a sostegno di opere audiovisive, ([https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/cases/248603/248603\\_1525887\\_174\\_2.pdf](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/248603/248603_1525887_174_2.pdf)).

<sup>(9)</sup> SA.38370 (2014/N), Belgio — Modifiche del «*tax shelter*» a sostegno di opere audiovisive ([https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/cases/253328/253328\\_1646431\\_87\\_2.pdf](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253328/253328_1646431_87_2.pdf)).

<sup>(10)</sup> SA.59274 (2020/N), Belgio — Proroga del regime di aiuti *tax shelter* per la produzione di opere audiovisive SA.38370 (2014/N) ([https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/cases1/20215/289138\\_2239389\\_113\\_2.pdf](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/20215/289138_2239389_113_2.pdf)).

<sup>(11)</sup> <https://eservices.minfin.fgov.be/myminfweb/pages/public/fisconet/document/6c0aa338-3dad-4e4b-960f-8e01564d20d0>

<sup>(12)</sup> <http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2019/03/29/2019040875/moniteur>

<sup>(13)</sup> Cfr. la nota 3.

<sup>(14)</sup> Nella notifica del 1° luglio 2019 le autorità belghe avevano proposto una durata fino al 31 dicembre 2025; considerando il tempo trascorso dalla notifica, hanno voluto prorogare la durata fino al 31 dicembre 2027.

- (14) L'approvazione dei videogiochi dipende dai test culturali introdotti dalla Comunità fiamminga e dalla Regione vallona per i rispettivi regimi di aiuti ai videogiochi e approvati dalla Commissione [nel 2018 per la Comunità fiamminga <sup>(15)</sup>, il cui regime è stato prorogato e modificato nel 2022 <sup>(16)</sup>, e nel 2020 per la Regione vallona <sup>(17)</sup>]. In base ai criteri del test, il gioco deve avere carattere culturale, artistico, innovativo e creativo e le attività di produzione e gli operatori devono avere legami culturali con le Fiandre o la Regione vallona. A tal fine, il Belgio si è impegnato affinché lo Stato federale belga concluda un accordo di cooperazione con la Comunità fiamminga, la Comunità francese e la Comunità germanofona sulle competenze delle comunità e dello Stato federale in materia di regime *tax shelter*. Le autorità belghe specificano che l'approvazione dei videogiochi da parte delle comunità nell'ambito del *tax shelter* si baserà sugli stessi criteri applicati dalla Comunità fiamminga e dalla Regione vallona nei confronti dei rispettivi regimi di aiuti ai videogiochi per la durata della misura.

#### 2.4. Forma dell'aiuto, organizzazione del sistema, intensità dell'aiuto e cumulo

- (15) Nel regime *tax shelter* in vigore, un'impresa («l'investitore») ha la possibilità di offrire, sulla base di una convenzione quadro, un contributo finanziario al produttore per una produzione audiovisiva specifica. Questo investimento è compensato mediante l'acquisizione di una «certificazione *tax shelter*» che permette all'investitore di beneficiare di un'agevolazione fiscale, sotto forma di riduzione dei suoi utili imponibili. Nell'ambito della tassazione degli utili delle società, vale il principio secondo cui le società sono tassabili sull'importo totale degli utili (articolo 185 del Codice delle imposte sui redditi); per determinare la base imponibile, si sottraggono dagli utili le spese deducibili (articolo 6 del Codice delle imposte sui redditi). Normalmente una società può dedurre le spese professionali che ha effettuato o sostenuto durante il periodo imponibile (articolo 49 del Codice delle imposte sui redditi). In relazione al valore degli investimenti, è possibile effettuare una deduzione in funzione del valore di conferimento (articolo 61, secondo comma, del Codice delle imposte sui redditi). Nel caso del *tax shelter*, l'impresa soggetta a imposta può dedurre immediatamente il 421 % delle somme investite, un importo superiore a quello del suo contributo finanziario; secondo il progetto notificato, questa possibilità sarà concessa anche in relazione ai contributi alla produzione di videogiochi.
- (16) Nel regime notificato dalle autorità belghe, il valore fiscale della certificazione *tax shelter* era fissato al 70 % delle spese di produzione e di gestione effettuate nel SEE o, se le spese di produzione e di gestione effettuate in Belgio sono inferiori al 63 % del bilancio complessivo, delle spese di produzione e di gestione effettuate in Belgio. L'importo dell'aiuto per gli eventuali investimenti in una produzione è fissato al 48 % del suddetto valore fiscale della certificazione *tax shelter*. Di conseguenza, nello scenario massimo, in cui almeno il 63 % del bilancio complessivo è stato speso in Belgio, l'intensità dell'aiuto potrebbe raggiungere il 48 % del 70 %, ossia il 33,6 % del bilancio della produzione, ma risulterebbe più bassa se le spese connesse alla produzione effettuate in Belgio fossero inferiori al 63 % del bilancio complessivo. In caso di cumulo con altri aiuti alla produzione, l'intensità dell'aiuto non potrà superare il 50 %.
- (17) Il progetto iniziale del regime prevedeva pertanto che il valore fiscale della certificazione *tax shelter* fosse determinato in base alle spese territoriali. L'importo dell'investimento (e quindi dell'aiuto) dipende dalla percentuale delle spese territoriali e varia dunque a seconda dell'importo delle spese previste in Belgio.

#### 2.5. Autorizzazione dei beneficiari

- (18) Il *tax shelter* prevede che le società di produzione beneficiarie debbano essere autorizzate per poter partecipare al regime in questione. Secondo le autorità belghe, l'obiettivo è quello di poter revocare l'autorizzazione alle società e alle persone che non rispettino le disposizioni di legge <sup>(18)</sup>.

<sup>(15)</sup> Aiuto SA.49947, Belgio — Aiuti ai videogiochi (VAF Gamefonds) ([https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case\\_details.cfm?proc\\_code=3\\_SA\\_49947](https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_49947)).

<sup>(16)</sup> Aiuto SA.101526, Belgio — VAF Gamefonds, considerando 23 ([https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case\\_details.cfm?proc\\_code=3\\_SA\\_101526](https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_101526)).

<sup>(17)</sup> Aiuto SA.55046, Belgio — Sostegno ai videogiochi culturali, artistici e didattici (Wallimage), considerando 14, ([https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case\\_details.cfm?proc\\_code=3\\_SA\\_55046](https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_55046)); la Regione vallona comprende la regione di lingua tedesca.

<sup>(18)</sup> Ai sensi dell'articolo 194 *ter*, § 1, secondo comma, del Codice delle imposte sui redditi, le condizioni dell'autorizzazione sono stabilite mediante regio decreto.

- (19) Le autorità belghe hanno spiegato che l'autorizzazione sarà concessa entro breve termine su richiesta delle società di produzione interessate. La richiesta deve includere esclusivamente dati di identificazione, un documento con cui si attesta che il richiedente non ha arretrati nei confronti dell'Office national de sécurité sociale [Ufficio nazionale per la previdenza sociale] e un impegno a rispettare la legge in materia di *tax shelter*. In particolare, ciò comporta che la società di produzione si impegni ad effettuare la sua offerta di certificazione *tax shelter* in conformità del disposto della legge dell'11 luglio 2018 sull'offerta pubblica di strumenti di investimento e sull'ammissione alla negoziazione di strumenti di investimento su mercati regolamentati <sup>(19)</sup> e del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(20)</sup>.
- (20) Le autorità belghe hanno spiegato che il processo di autorizzazione non introdurrà requisiti relativi allo stabilimento o alla residenza in Belgio delle imprese interessate all'atto della loro domanda di autorizzazione.

## 2.6. Motivazioni dell'aiuto

- (21) Nella loro notifica le autorità belghe hanno spiegato che, in Belgio, nel 2018 il settore dei videogiochi fatturava 100 000 000 EUR, ossia lo 0,08 % del mercato mondiale (che nel 2018 ammontava a circa 124 000 000 000 EUR).
- (22) Nel frattempo, il Belgio ha aggiornato questi dati: nel 2020 il settore dei videogiochi ha generato entrate per 159 800 000 000 USD a livello mondiale <sup>(21)</sup>, di cui i 82 000 000 EUR segnalati dalle autorità belghe come reddito complessivo del mercato belga per tale anno rappresentano solo lo 0,05 %. Il mercato del continente europeo rappresenta il 19 % di detto mercato, corrispondente a 29 600 000 000 USD, ossia oltre 27 600 000 000 EUR. Nel 2020 il mercato belga dei videogiochi costituiva dunque lo 0,3 % del mercato europeo. In base ai dati relativi al 2019, il settore belga impiegava 1 000 persone su un totale di 87 628 nel continente europeo, con 63 studi di sviluppo di videogiochi in Belgio sui 4 913 presenti in Europa <sup>(22)</sup>. Questi dati dimostrano pertanto che il settore belga dei videogiochi occupa un posto modesto nel mercato europeo. In Belgio molte aziende attive in tale settore sono piccole imprese che sono in gran parte di costituzione recente, ossia esistono da meno di 6 anni. Considerando le loro dimensioni e la loro recente costituzione, le imprese del settore si trovano ad affrontare difficoltà per svilupparsi, il che impedisce di creare un maggior numero di videogiochi culturali che comportino una maggiore diversità.
- (23) Il Belgio formula le seguenti osservazioni: nonostante la crescita del settore, l'industria non dispone del motore finanziario necessario per imporsi nel mercato. Al pari di una produzione cinematografica, lo sviluppo di un gioco per computer, console, tablet o smartphone richiede diversi mesi o anni, nonché un personale altamente qualificato, e, come nel caso del cinema, il prodotto commercializzabile si ottiene soltanto alla fine di questo processo. Questi elementi ne fanno un settore relativamente rischioso. Come avviene con i film, non si sa mai con certezza se un gioco riuscirà a conquistare il grande pubblico e renderà quindi remunerativi gli investimenti. Inoltre, i progetti di videogiochi con una forte componente didattica, culturale e artistica sono ritenuti maggiormente rischiosi perché, pur generando gli stessi costi di produzione dei videogiochi popolari a livello mondiale, hanno accesso a un mercato più ristretto.
- (24) Le restrizioni finanziarie limitano il lancio di progetti su vasta scala, che presentano un grande potenziale creativo ma richiedono anche una dotazione di bilancio più elevata; pertanto la produzione di videogiochi si concentra su giochi per PC e con un budget modesto. Le difficoltà di finanziamento ostacolano la conservazione e lo sviluppo di un know-how culturale locale: i produttori vengono infatti incentivati a lavorare in subappalto per imprese estere anziché a sviluppare videogiochi in proprio.
- (25) Di conseguenza, le società belghe di videogiochi incontrano spesso gravi difficoltà a trovare i finanziamenti necessari per nuovi progetti, oltre a dover anche affrontare una forte concorrenza internazionale.

<sup>(19)</sup> [http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/07/20\\_2.pdf#Page18](http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/07/20_2.pdf#Page18), pag. 58312.

<sup>(20)</sup> Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

<sup>(21)</sup> Newzoo — Global Games Market Report 2020, scaricabile da [newzoo.com](http://newzoo.com).

<sup>(22)</sup> Relazione redatta per il 2019 dalla European Game Developers Federation in collaborazione con la Interactive Software Federation of Europe. I dati acquisiti riguardano la maggioranza degli Stati membri dell'Unione europea e alcuni paesi terzi. [https://www.egdf.eu/wp-content/uploads/2021/08/EGDF\\_report2021.pdf](https://www.egdf.eu/wp-content/uploads/2021/08/EGDF_report2021.pdf)

- (26) Il *tax shelter* contribuirà ad aumentare il numero di investimenti privati nel settore della produzione di videogiochi, com'è avvenuto nel caso del *tax shelter* per la produzione cinematografica e audiovisiva.

### 2.7. Descrizione delle ragioni che hanno condotto all'avvio del procedimento

- (27) Il regime inizialmente notificato alla Commissione suscitava dubbi in merito alla sua legalità generale. Il valore fiscale della certificazione *tax shelter* era determinato in base alle spese territoriali; queste condizioni di territorialità delle spese avrebbero potuto confliggere con i principi della legalità generale e, in particolare, con i principi del TFUE che garantiscono la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi (articoli 34 e 56 del TFUE).
- (28) La Commissione esprimeva dubbi sul fatto che, per gli aiuti ai videogiochi, fosse legale e conforme al mercato interno stabilire l'importo dell'investimento e quindi dell'aiuto in termini di percentuale delle spese territoriali in Belgio, e che fosse necessario o proporzionato prevedere condizioni territoriali connesse a tale aiuto.

## 3. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (29) Nella lettera del 16 luglio 2020 l'organizzazione «Vlaamse Onafhankelijke Film & Televisie Producenten» («Produttori fiamminghi cinematografici e televisivi indipendenti», di seguito «VOFTP») ha comunicato le sue osservazioni in merito al regime di aiuti notificato. La VOFTP si ritiene lesa dal regime, poiché teme che l'estensione del *tax shelter* ai videogiochi riduca il flusso di investimenti verso la produzione audiovisiva dei suoi membri. Secondo la VOFTP, l'estensione del *tax shelter* originario non soddisfa le condizioni di compatibilità con il mercato interno e, pertanto, non dovrebbe essere approvata dalla Commissione.
- (30) Nella sua comunicazione, la VOFTP sottolinea l'importanza di svolgere un esame adeguato, al fine di accertare se i videogiochi che beneficeranno dell'aiuto a titolo del regime in questione abbiano effettivamente un legame con il Belgio e contribuiscano all'obiettivo di promuovere la cultura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE, nonché la diversità culturale. La VOFTP teme che il regime non preveda la garanzia che l'aiuto sia concesso esclusivamente ai videogiochi con un obiettivo culturale.
- (31) Secondo la VOFTP, i criteri per valutare l'aspetto culturale del regime di aiuti ai videogiochi dovranno garantire che un videogioco che benefici dell'aiuto abbia un valore culturale. Tali criteri dovrebbero essere definiti dalla comunità o dalla regione competente che dispone del proprio regime di aiuti al settore dei videogiochi, in base a cui un organismo proprio della Comunità fiamminga (il Fonds Audiovisuel de Flandre) o della Regione vallona definisce i criteri relativi all'aspetto culturale di un videogioco. La VOFTP dubita che sia garantita l'applicazione di questi criteri: manca l'accordo di cooperazione necessario tra lo Stato e le comunità.

## 4. OSSERVAZIONI DEL BELGIO

- (32) Nella lettera del 29 maggio 2020 le autorità belghe hanno osservato che la decisione di avviare il procedimento confermava il soddisfacimento delle condizioni per ritenere che l'aiuto promuovesse la cultura e fosse compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE.
- (33) Per quanto riguarda le condizioni di territorialità delle spese e la loro legalità generale (ivi comprese la loro necessità e proporzionalità) e, in particolare, i principi del TFUE che garantiscono la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi (articoli 34 e 56 del TFUE), il Belgio ha iniziato a esaminare la possibilità di estendere le spese ammissibili a tutto il territorio del SEE. Il 16 luglio 2021 la commissione delle finanze e del bilancio della Camera dei rappresentanti del Belgio ha proposto una modifica della normativa, in virtù della quale la formulazione «spese di produzione e di gestione effettuate in Belgio» è sostituita con «spese di produzione e di gestione effettuate nello Spazio economico europeo». Nel progetto di modifica, il valore fiscale della certificazione *tax shelter* è fissato al 70 % delle spese di produzione e di gestione effettuate nel SEE o, se le spese di produzione e di gestione che costituiscono redditi professionali imponibili nel SEE sono inferiori al 63 % del bilancio complessivo, delle spese di produzione e di gestione che costituiscono redditi professionali imponibili nel SEE. La Camera dei rappresentanti è disponibile ad adottare la modifica non appena intervenga una decisione positiva della Commissione.

- (34) Per quanto concerne le osservazioni della VOFTP in merito al carattere culturale dei videogiochi ai quali potrebbe essere concesso l'aiuto e all'esecuzione dei test culturali delle comunità nei confronti dei videogiochi che beneficiano del *tax shelter*, il Belgio ha indicato che l'accordo di cooperazione tra lo Stato federale e le comunità relativo al *tax shelter* esistente a favore delle produzioni audiovisive dovrà essere adeguato in modo da includere l'esecuzione dei test culturali delle comunità o delle regioni nei confronti dei videogiochi. Tale adeguamento sarà effettuato prima dell'attuazione del regime notificato, nel momento in cui la Camera dei rappresentanti avrà approvato la modifica legislativa proposta e la Commissione avrà adottato la decisione in merito al *tax shelter* per la produzione di videogiochi. Le autorità belghe hanno confermato che l'accordo di cooperazione non modificherà il contenuto dei test.

## 5. VALUTAZIONE DELLA MISURA

### 5.1. Sussistenza di aiuto di Stato

- (35) L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE recita: «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

#### 5.1.1. Risorse statali e imputabilità

- (36) Gli investitori possono dedurre dai loro utili imponibili i fondi utilizzati nell'ambito del regime in esame; tale deduzione prevista dalla legge riduce il gettito fiscale percepito dallo Stato. La normativa prevede inoltre che detti fondi siano erogati a favore di imprese approvate dallo Stato ai fini di questa operazione e contribuiscano allo sviluppo di prodotti specifici esplicitamente approvati come videogiochi europei dai servizi competenti della comunità interessata. Di conseguenza, gli investimenti mobilitano risorse statali e sono imputabili allo Stato.

#### 5.1.2. Vantaggio

- (37) Il regime mira a ridurre i costi di produzione sostenuti dai produttori di videogiochi. Tali spese sono riconducibili ai costi che devono normalmente sostenere tutti i produttori in questione; si tratta pertanto di un costo che grava di norma sul bilancio del beneficiario.
- (38) L'aiuto erogato al produttore proviene dal contributo dell'investitore, contributo che a sua volta è indotto dalla deducibilità fiscale di questa operazione. La Commissione constata quindi che il vantaggio derivante dalla deducibilità fiscale viene in realtà trasmesso al produttore in virtù della convenzione quadro.
- (39) Di conseguenza, il regime procura al produttore un vantaggio di cui non potrebbe beneficiare in condizioni normali di mercato. La misura costituisce dunque un vantaggio a favore dei produttori di videogiochi.

#### 5.1.3. Selettività

- (40) Il regime è selettivo poiché potranno ricevere aiuti solo i beneficiari il cui progetto avrà superato il test di selezione. Inoltre il regime di aiuto riguarda esclusivamente il settore dei videogiochi; per di più, la deduzione fiscale del 421 % degli investimenti permette a questi ultimi (e di conseguenza ai beneficiari) di ricevere un trattamento più favorevole, per quanto concerne l'obiettivo del sistema di tassazione, rispetto ad altri investimenti che non possono essere dedotti per un importo superiore al loro valore nominale. Questo sebbene si trovino in una situazione giuridica e fattuale analoga in relazione all'obiettivo, dal momento che quest'ultimo consiste nel tassare i redditi delle imprese, previa deduzione degli investimenti, senza che la natura né la logica di detto sistema giustifichino questo trattamento. In base al sistema di tassazione delle imprese, di norma l'importo massimo della deduzione non eccederebbe il valore nominale dell'investimento.

#### 5.1.4. Distorzione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri

- (41) Poiché i videogiochi vengono scambiati a livello internazionale e questo mercato è aperto alla concorrenza, il vantaggio finanziario conferito ai beneficiari può incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

## 5.2. Legittimità dell'aiuto

- (42) Notificando il regime prima della sua attuazione, il Belgio ha rispettato gli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

## 5.3. Base giuridica per la valutazione degli aiuti

- (43) La compatibilità del regime con il mercato interno sarà analizzata a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE, considerato l'obiettivo di promuovere la cultura sostenendo progetti culturali.
- (44) In particolare, la compatibilità del regime con il mercato interno sarà analizzata alla luce del punto 24 della comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive <sup>(23)</sup> (di seguito «comunicazione sul cinema»), dal momento che tale punto affronta esplicitamente il tema degli aiuti di Stato alla produzione di videogiochi e indica che, qualora possa essere dimostrata la necessità di un regime di aiuto a favore di giochi che si pongano obiettivi culturali e didattici, la Commissione applicherà per analogia i criteri di intensità di aiuto previsti dalla comunicazione sul cinema.

## 5.4. Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno

- (45) Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha constatato che il regime sembra soddisfare la maggior parte delle condizioni per ritenere che l'aiuto sia destinato a promuovere la cultura e sia compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE.

### 5.4.1. Legalità generale

- (46) Per essere compatibili, i regimi di aiuti devono innanzitutto rispettare il criterio di «legalità generale». La nozione di «legalità generale» presuppone che le condizioni di ammissibilità e i criteri per la concessione non contengano alcuna clausola, indissolubilmente connessa alla concessione di un aiuto, contraria a norme specifiche del TFUE relative a settori diversi da quello degli aiuti di Stato <sup>(24)</sup>.
- (47) Il regime non impone alcuna condizione relativa alla nazionalità belga o allo stabilimento a titolo principale nel territorio belga dell'impresa beneficiaria. I beneficiari possono essere stabiliti in un altro Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
- (48) La procedura di autorizzazione per le società di produzione e gli intermediari non inficia la legalità generale del regime. Già in base al *tax shelter* esistente, le imprese di produzione che beneficiano di questo regime devono avere un'agenzia stabile in Belgio al momento del versamento dell'aiuto. L'autorizzazione non stabilisce alcun requisito relativo allo stabilimento o alla residenza in Belgio delle imprese interessate all'atto della loro domanda di autorizzazione.
- (49) Per quanto riguarda l'intensità dell'aiuto, le autorità belghe hanno introdotto in un progetto di legge una modifica delle disposizioni territoriali restrittive che includeva il regime di aiuti inizialmente notificato. In questo progetto di legge l'importo dell'aiuto è fissato in funzione delle spese di produzione e di gestione effettuate nello Spazio economico europeo. Conseguentemente, il regime non può più costituire un ostacolo alla libertà di circolazione delle merci e di prestazione dei servizi nell'ambito del mercato interno (articoli 34 e 56 del TFUE).

### 5.4.2. Promozione della cultura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE

- (50) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE, gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune.

<sup>(23)</sup> GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1.

<sup>(24)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 15 giugno 1993, Matra, C-225/91, ECLI:EU:C:1993:239, punto 41.

- (51) La Commissione non ha elaborato orientamenti per l'applicazione di questa disposizione in relazione agli aiuti per i videogiochi. Il punto 24 della comunicazione sul cinema conferma che le misure di aiuto a favore dei videogiochi vengono esaminate caso per caso.
- (52) La valutazione degli aiuti ai videogiochi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), TFUE, si ricollega alla prassi della Commissione, che si è espressa la prima volta in merito con la decisione relativa al credito d'imposta francese per i videogiochi, in cui la Commissione ha riconosciuto che determinati videogiochi possono costituire prodotti culturali <sup>(25)</sup>.
- (53) Per quanto riguarda i rispettivi regimi di aiuto ai videogiochi, la Comunità fiamminga e la Regione vallona hanno elaborato, per i giochi che possono beneficiare dell'aiuto, criteri culturali che si applicano anche al *tax shelter* <sup>(26)</sup>. Entrambe hanno istituito una tabella di selezione dei progetti allo scopo di verificare che i giochi oggetto del sostegno soddisfino effettivamente le condizioni per costituire opere culturali. La Commissione ha analizzato questi criteri <sup>(27)</sup> e ha approvato questi regimi.
- (54) Contrariamente a quanto sostiene la parte interessata VOFPT, il Belgio si è impegnato a stipulare un accordo di cooperazione tra lo Stato federale e le comunità prima dell'attuazione del regime *tax shelter* per i videogiochi (cfr. i considerando 14 e 34). Una cooperazione di questo tipo è già in atto per il sostegno alle opere audiovisive.
- (55) In conclusione, il regime sostiene progetti culturali e soddisfa l'obiettivo di promuovere la cultura, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), TFUE.

#### 5.4.3. Adeguatezza della misura di aiuto

- (56) Il regime mira a sostenere progetti culturali che incontrano difficoltà di finanziamento sul mercato, segnatamente per via della natura (opere culturali) e dei rischi (costi di produzione certi, ma pubblico incerto) del progetto; pertanto concorre a finanziare una parte dei costi di produzione dei videogiochi selezionati in virtù del loro contributo alla promozione della cultura. Il meccanismo di sostegno si basa sul principio del sostegno alla produzione di giochi da parte di investitori privati. Le autorità belghe hanno spiegato che un regime di sostegno diretto comporterebbe costi amministrativi e finanziari più elevati rispetto alla misura fiscale del *tax shelter*. In più, il pagamento di una sovvenzione diretta avverrebbe in un momento precedente nel tempo rispetto alle esenzioni fiscali (provvisorie e definitive). Inoltre, essendo la cultura di competenza delle comunità, la politica audiovisiva

<sup>(25)</sup> La Commissione ha riconosciuto la necessità del sostegno a favore dei videogiochi nelle seguenti decisioni:  
C47/2006 (ex N 648/2005), Francia — Credito d'imposta per la creazione di videogiochi ([https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case\\_details.cfm?proc\\_code=3\\_SA\\_20324](https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case_details.cfm?proc_code=3_SA_20324));  
SA 33943 (2011/N), Francia — Proroga del regime di aiuto C 47/2006 — Credito d'imposta per la creazione di videogiochi ([https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case\\_details.cfm?proc\\_code=3\\_SA\\_33943](https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33943));  
SA.36139 (2013/C), Regno Unito — Sgravi fiscali nel settore dei videogiochi ([https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case\\_details.cfm?proc\\_code=3\\_SA\\_36139](https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36139));  
SA.39299 (2014/N), Francia — Credito d'imposta per la creazione di videogiochi — modifiche, ([https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case\\_details.cfm?proc\\_code=3\\_SA\\_39299](https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39299));  
SA.47892 (2017/N), Francia — Credito d'imposta per la creazione di videogiochi - modifiche e proroga ([https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case\\_details.cfm?proc\\_code=3\\_SA\\_47892](https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47892));  
SA.45735 (2017/N), Danimarca — Regime per lo sviluppo, la produzione e la promozione di giochi digitali culturali e didattici ([https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case\\_details.cfm?proc\\_code=3\\_SA\\_45735](https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45735));  
SA.46572 (2017/N), Germania — Misura di sostegno per i giochi bavaresi ([https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case\\_details.cfm?proc\\_code=3\\_SA\\_46572](https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46572));  
SA.49947 (2017/N), Belgio — Aiuti ai videogiochi (VAF Gamefonds) ([https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case\\_details.cfm?proc\\_code=3\\_SA\\_49947](https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case_details.cfm?proc_code=3_SA_49947));  
SA.50512 (2018/N), Francia — fondi di sostegno per i videogiochi - parti relative alla scrittura, alla creazione di proprietà intellettuale e alle operazioni a carattere collettivo ([https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case\\_details.cfm?proc\\_code=3\\_SA\\_50512](https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50512));  
SA.51820 (2018/N), Germania — Misura di sostegno per i giochi della Renania settentrionale-Vestfalia ([https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case\\_details.cfm?proc\\_code=3\\_SA\\_51820](https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case_details.cfm?proc_code=3_SA_51820));  
SA.101526, Belgio — VAF Gamefonds ([https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case\\_details.cfm?proc\\_code=3\\_SA\\_101526](https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseif/case_details.cfm?proc_code=3_SA_101526)).

<sup>(26)</sup> SA.55046, Belgio — Sostegno ai videogiochi culturali, artistici e didattici (Wallimage);  
SA.101526, Belgio — VAF Gamefonds.

<sup>(27)</sup> Considerando da 52 a 54 della decisione relativa al fondo Wallimage e considerando 38 e 39 della decisione relativa a VAF Gamefonds.

belga a livello federale si limita all'attuazione del sistema *tax shelter* nell'ambito delle proprie politiche socioeconomiche. Coinvolgendo gli investitori privati, il Belgio spera di incentivare i contatti reciproci e l'accesso del settore culturale alle diverse fonti potenziali di finanziamento.

- (57) Di conseguenza, il regime è adeguato per raggiungere l'obiettivo perseguito.

#### 5.4.4. *Necessità dell'aiuto*

- (58) I videogiochi beneficiari costituiscono opere culturali che promuovono la cultura locale ed europea. Il loro potenziale commerciale all'estero rappresenta uno stimolo per la promozione della cultura su vasta scala.
- (59) Tuttavia, i progetti di videogiochi incontrano difficoltà nell'ottenere finanziamenti alle condizioni di mercato (cfr. i precedenti considerando da 22 a 24). I rischi finanziari inerenti a tali progetti, i cui costi di produzione, contrariamente alle entrate potenziali, sono certi rappresentano un ostacolo per l'investimento privato. L'intervento pubblico è dunque necessario affinché una parte più ampia e maggiormente diversificata di progetti possa vedere la luce.

#### 5.4.5. *Proporzionalità degli aiuti*

- (60) Il punto 24 della comunicazione sul cinema stabilisce che, qualora possa essere dimostrata la necessità di un regime di aiuto a favore di giochi che si pongano obiettivi culturali e didattici, la Commissione applicherà per analogia gli stessi criteri di intensità di aiuto previsti per i regimi a favore delle opere audiovisive.
- (61) Il regime sostiene la creazione di videogiochi in misura limitata. L'intensità di aiuto massima è del 33,6 % e, in caso di cumulo di aiuti, è limitata al 50 % dei costi di produzione di un videogioco, in linea con la soglia del 50 % stabilita dalla comunicazione sul cinema. Le aliquote massime di intensità mirano a preservare l'iniziativa privata obbligando i beneficiari degli aiuti a ottenere fondi provenienti da risorse diverse da quelle statali.
- (62) In conclusione, il regime è proporzionato all'obiettivo perseguito.

#### 5.4.6. *Distorsione della concorrenza e ripercussioni limitate sugli scambi*

- (63) Nel 2020 il settore dei videogiochi ha generato entrate per 159 800 000 000 USD a livello mondiale. Il mercato del continente europeo rappresenta il 19 % di questo mercato, corrispondente a 29 600 000 000 USD, ossia oltre 27 600 000 000 EUR. Nel 2020 il mercato belga dei videogiochi ha generato entrate per 82 000 000 EUR, pari allo 0,3 % del mercato europeo e allo 0,05 % del mercato mondiale <sup>(28)</sup>.
- (64) In primo luogo, è palese che lo stanziamento previsto per il regime al fine di sostenere il settore dei videogiochi è relativamente limitato (cfr. il considerando 11) rispetto al fatturato complessivo del settore in Belgio. In secondo luogo, gli effetti distorsivi prodotti dall'aiuto possono essere ritenuti modesti, dal momento che la quota belga del mercato nel settore dei videogiochi è limitata sia a livello europeo che a livello mondiale.
- (65) La Commissione conclude che l'aiuto non avrà l'effetto di accrescere indebitamente il potere di mercato delle imprese beneficiarie, bensì al contrario quello di diversificare maggiormente l'offerta sul mercato dei giochi di valore culturale. Il bilancio complessivo dell'aiuto è positivo per il mercato interno, poiché la distorsione della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate.

<sup>(28)</sup> Considerando 22.

## 6. CONCLUSIONI

- (66) La Commissione ritiene di conseguenza che l'aiuto non avrà l'effetto di accrescere indebitamente il potere di mercato delle imprese beneficiarie, bensì al contrario quello di aumentare la varietà dell'offerta sul mercato dei giochi di valore culturale. È pertanto opportuno concludere che la distorsione della concorrenza e l'incidenza sugli scambi prodotte dalla misura sono limitate e che il bilancio complessivo dell'aiuto risulta positivo. Di conseguenza, il *tax shelter* per la creazione di videogiochi è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

L'aiuto di Stato al quale il Belgio intende dare esecuzione a favore della produzione dei videogiochi, tramite l'applicazione di un regime *tax shelter* per tale produzione, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La concessione di questo aiuto è quindi autorizzata.

### *Articolo 2*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2022

*Per la Commissione*  
Margrethe VESTAGER  
*Membro della Commissione*

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1979 DELLA COMMISSIONE****del 31 agosto 2022****che definisce il modulo e le banche dati per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e che abroga la decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione***[notificata con il numero C(2022) 6124]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondono ai criteri dell'allegato VI della direttiva suddetta, servendosi del modulo apposito di cui all'allegato della decisione 2009/10/CE della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri devono inoltre fornire alla Commissione determinate informazioni relative agli stabilimenti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, servendosi del modulo apposito di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) Per trasmettere le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri devono servirsi delle banche dati di cui all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, rispettivamente, di tale direttiva, che devono essere predisposte e tenute aggiornate dalla Commissione.
- (4) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), nel contesto della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet), provvede alla raccolta, al trattamento e all'analisi dei dati, in particolare sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto nonché sulle sostanze chimiche pericolose per l'ambiente. Per aumentare le sinergie con le banche dati esistenti sviluppate dall'Agenzia europea dell'ambiente, consolidare le informazioni sull'impatto ambientale degli impianti, migliorare la qualità delle informazioni messe a disposizione del pubblico e dei responsabili politici e aiutare a identificare i rischi potenziali (ad esempio gli effetti domino), è opportuno che l'AEA predisponga e tenga aggiornate, per conto della Commissione, le banche dati di cui all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/18/UE. Gli Stati membri dovrebbero servirsi di dette banche dati per trasmettere le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE.

<sup>(1)</sup> GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 2009/10/CE della Commissione, del 2 dicembre 2008, che definisce un modulo per la comunicazione degli incidenti rilevanti ai sensi della direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 6 del 10.1.2009, pag. 64).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione, del 10 dicembre 2014, che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (GU L 355 del 12.12.2014, pag. 51).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

- (5) I moduli e le banche dati di cui alla direttiva 2012/18/UE dovrebbero consentire la comunicazione e la disponibilità delle informazioni semplificate trasmesse dagli Stati membri, al fine di assicurarne la massima esattezza, utilità e confrontabilità e ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli Stati membri, nel rispetto anche dei requisiti della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (6) Per sfruttare al massimo le sinergie tra le informazioni trasmesse dagli Stati membri e le comunicazioni per impianti industriali simili, i moduli e le banche dati dovrebbero essere analoghi a e compatibili con quelli usati per le comunicazioni a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> e del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>, il formato, la frequenza e il contenuto delle quali sono stabiliti rispettivamente nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione <sup>(8)</sup> e nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione <sup>(9)</sup>.
- (7) Per conseguire tali obiettivi è opportuno aggiornare il modulo, figurante nella decisione di esecuzione 2014/895/UE, di cui gli Stati membri devono servirsi per trasmettere le informazioni sugli stabilimenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE. È pertanto opportuno abrogare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/895/UE.
- (8) Lo sviluppo da parte dell'AEA delle due banche dati di cui all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/18/UE dovrebbe essere completato entro il 31 dicembre 2025. La trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, di tale direttiva dovrebbe quindi iniziare solo dopo tale data.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2012/18/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. L'Agenzia europea dell'ambiente, a nome della Commissione, predispone e tiene aggiornate le banche dati elettroniche di cui all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/18/UE.
2. Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri si servono delle banche dati elettroniche di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Per trasmettere le informazioni sugli stabilimenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri si servono del modulo di cui all'allegato della presente decisione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse alla Commissione di cui al paragrafo 3 siano aggiornate regolarmente.

<sup>(5)</sup> Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 40).

<sup>(9)</sup> Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 3).

*Articolo 2*

La decisione di esecuzione 2014/895/UE è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2025.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

*Articolo 3*

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L'articolo 1, paragrafi da 2 a 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2022

*Per la Commissione*  
Virginijus SINKEVIČIUS  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**che stabilisce il modulo per la trasmissione dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE**

## Nota:

- Tutti i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.
- I campi non contrassegnati da asterisco hanno una molteplicità di 0-1 nell'infrastruttura Inspire e non sono obbligatori.
- Le informazioni riservate sono indicate come tali con la menzione, per ciascun tipo di dati, dei motivi di rifiuto in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

1.	Informazioni contestuali	
Tipo		Formato
1.1	Identificatore del paese*	Identificazione del paese in cui è situato lo stabilimento oggetto della comunicazione.
1.2	Anno di riferimento*	Anno civile al quale si riferisce la comunicazione.
2	Informazioni relative all'autorità competente per lo stabilimento	
Tipo		Formato
2.1	Denominazione dell'autorità competente*	
2.2	Indirizzo dell'autorità competente*	Indirizzo postale che riporti il numero civico, la via, la città, il codice postale e il paese.
2.3	Indirizzo e-mail dell'autorità competente*	
2.4	Numero telefonico dell'autorità competente*	
2.5	Osservazioni	Eventuali osservazioni dell'utente circa l'autorità competente notificante.
3	Informazioni nei casi in cui lo stabilimento Seveso è parte integrante di o coincide con un «sito di produzione» <sup>(2)</sup>	
Tipo		Formato
3.1	InspireId*	Identificatore univoco del «sito di produzione» secondo le prescrizioni della direttiva 2007/2/CE.
3.2	ThematicId	Identificatore tematico di oggetto del «sito di produzione».
3.3	Geometria*	Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo del sito di produzione) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

<sup>(2)</sup> «Sito di produzione» quale definito nell'allegato IV, punto 8.2.4, del regolamento (UE) n. 1253/2013: «Tutto il terreno in una distinta ubicazione geografica in cui la struttura di produzione era, è o sarà situata. Sono comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali»; rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 166/2006 o della direttiva 2012/18/UE.

3.4	Denominazione del sito di produzione*	Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale del sito di produzione.
4	Informazioni sullo stabilimento Seveso	
Tipo		Formato
4.1	InspireId*	Identificatore univoco dello stabilimento <sup>(3)</sup> secondo le prescrizioni della direttiva 2007/2/CE.
4.2	ThematicId	Identificatore tematico di oggetto della struttura di produzione.
4.3	Soglia dello stabilimento Seveso*	Indicazione della soglia (inferiore o superiore) dello stabilimento ai sensi dell'allegato I della direttiva 2012/18/UE
4.4	Stato*	Stato operativo dello stabilimento (in funzione, in disuso, disattivato).
4.5	Denominazione dello stabilimento*	Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale dello stabilimento.
4.6	Denominazione dell'impresa madre	Un'impresa madre è un'impresa che possiede o controlla la società che gestisce lo stabilimento (ad esempio, detenendo oltre il 50 % del capitale sociale o la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci) — cfr. la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> .
4.7	Indirizzo dello stabilimento*	Indirizzo postale dello stabilimento che riporti il numero civico, la via, la città, il codice postale e il paese.
4.8	Geometria*	Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo dello stabilimento) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali.
4.9	Tipo di attività* secondo la classificazione NACE di Eurostat (Se uno stabilimento fa capo a più di un codice NACE, occorre distinguere tra l'attività principale e le attività secondarie.)	Codice NACE: NACE è il sistema di classificazione statistica delle attività economiche dell'Unione europea; utilizza codici a 6 cifre. L'utente è in pratica tenuto a classificare lo stabilimento Seveso in base a questo sistema, utilizzando le prime 4 cifre, in aggiunta o in alternativa ai codici SPIRS.
4.10	Tipo di attività secondo il codice SPIRS. Si può scegliere una categoria facoltativa di attività secondaria che definisca ulteriormente la natura del pericolo. (Se uno stabilimento fa capo a più di un codice SPIRS, occorre distinguere tra l'attività principale e le attività secondarie.)	L'utente può comunicare il codice SPIRS. Tipo di attività da indicare in conformità con i codici SPIRS: (1) Agricoltura (2) Attività ricreative e sportive (ad esempio, pista di pattinaggio sul ghiaccio) (3) Attività minerarie (sterili e processi fisico-chimici) (4) Lavorazione dei metalli

<sup>(3)</sup> Ai fini della comunicazione di cui alla presente decisione, «stabilimento» equivale alla «struttura di produzione» definita nell'allegato IV, punto 8.2.1, del regolamento (UE) n. 1089/2010.

<sup>(4)</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

	<ul style="list-style-type: none"><li>(5) Lavorazione di metalli ferrosi (fonderie, fusione ecc.)</li><li>(6) Lavorazione di metalli non ferrosi (fonderie, fusione ecc.)</li><li>(7) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici</li><li>(8) Raffinerie petrolchimiche/di petrolio</li><li>(9) Produzione, fornitura e distribuzione di energia</li><li>(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)</li><li>(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi</li><li>(12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici</li><li>(13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)</li><li>(14) Stoccaggio di GPL</li><li>(15) Stoccaggio e distribuzione di gas naturale liquefatto (GNL)</li><li>(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)</li><li>(17) Produzione e stoccaggio di pesticidi, biocidi e fungicidi</li><li>(18) Produzione e stoccaggio di fertilizzanti</li><li>(19) Produzione di prodotti farmaceutici</li><li>(20) Stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti</li><li>(21) Risorse idriche e acque reflue (raccolta, fornitura e trattamento)</li><li>(22) Installazioni chimiche</li><li>(23) Produzione di sostanze chimiche organiche di base</li><li>(24) Fabbricazione di plastica e gomma</li><li>(25) Produzione e fabbricazione di carta e di pasta di carta</li><li>(26) Trattamento del legno e mobili</li><li>(27) Fabbricazione e trattamento dei tessili</li><li>(28) Industrie alimentari e delle bevande</li><li>(29) Ingegneria generale, fabbricazione e assemblaggio</li><li>(30) Cantieristica, demolizione e riparazione navale</li><li>(31) Edilizia e lavori di ingegneria edile</li><li>(32) Ceramica (mattoni, terracotta, vetro, cemento ecc.)</li><li>(33) Fabbricazione del vetro</li><li>(34) Produzione di cemento, calce e gesso</li><li>(35) Elettronica e ingegneria elettrica</li><li>(36) Centri di movimentazione e trasporto (porti, aeroporti, parcheggi per camion, scali ferroviari di smistamento ecc.)</li><li>(37) Settore medico, ricerca e istruzione (ivi compresi gli ospedali, le università ecc.)</li><li>(38) Fabbricazione di sostanze chimiche (non specificate altrimenti nell'elenco)</li><li>(39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco)</li></ul>
--	--

		Attività secondarie: (40) Produzione, stoccaggio e manipolazione di biogas (41) Produzione, stoccaggio e manipolazione di gas tecnici (potrebbero essere elencati i più comuni: ossigeno, cloro, ammoniaca, fosgene, acetilene ecc.) (42) Produzione, stoccaggio e manipolazione d'idrogeno (43) Produzione, stoccaggio, manipolazione di sodio (44) Produzione, stoccaggio, manipolazione di litio (45) Produzione, stoccaggio e manipolazione di potassio
4.11	Link al sito web con informazioni sulla popolazione*	Indirizzo del sito web in cui si trovano le informazioni di cui all'articolo 14 (Informazioni al pubblico) della direttiva 2012/18/UE.
4.12	Link al sito web generico	
4.13	Data dell'ultima ispezione <sup>(5)</sup>	
4.14	Link alle conclusioni dell'ultima ispezione	
4.15	Osservazioni	
5.	Sostanze trattate nello stabilimento	
Tipo		Formato
5.1	Sostanza/e	Nome comune o generico oppure categoria di pericolo.
5.2	Numero CAS	Il numero CAS è un identificativo numerico univoco che designa una sola sostanza chimica, non ha alcun significato chimico e rimanda a numerose informazioni sulla sostanza chimica in questione. Può contenere fino a 10 cifre, raggruppate in tre parti separate da trattini. ( <a href="http://www.cas.org/content/chemical-substances">http://www.cas.org/content/chemical-substances</a> ).
5.3	Quantità	Quantità in tonnellate di ciascuna sostanza pericolosa che determina lo stato Seveso.
5.4	Proprietà fisiche	Condizioni di stoccaggio della sostanza, quali stato (solido, liquido, gassoso), granularità (polvere, granuli ecc.), pressione, temperatura ecc.
5.5	Osservazioni sulla sostanza	

<sup>(5)</sup> Definita all'articolo 3, punto 19, della direttiva 2012/18/UE.

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1980 DELLA COMMISSIONE****del 19 ottobre 2022****recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/626 della Commissione che istituisce il portale InvestEU e ne definisce le specifiche tecniche****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2021/626 della Commissione <sup>(2)</sup> che istituisce il portale InvestEU dovrebbe essere modificata al fine di consentire la pubblicazione di progetti degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) nel portale InvestEU.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2021/626 dovrebbe inoltre essere modificata per precisare lo stato dei progetti che possono essere pubblicati sul portale InvestEU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2021/626 è così modificato:

1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) il progetto è situato nell'Unione, in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o in un paese o territorio d'oltremare collegato a uno Stato membro conformemente all'allegato II del trattato. Nel caso di un progetto transfrontaliero, la parte principale dell'attuazione del progetto ha luogo nell'Unione, negli Stati EFTA o in un paese o territorio d'oltremare collegato a uno Stato membro conformemente all'allegato II del trattato;»;

2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) l'attuazione del progetto è già iniziata o si prevede abbia inizio entro tre anni dalla data di inserimento nel portale InvestEU;».

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2022

*Per la Commissione**La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/626 della Commissione del 14 aprile 2021 che istituisce il portale Invest EU e ne definisce le specifiche tecniche (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 183).

**DECISIONE (UE) 2022/1981 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**del 10 ottobre 2022**  
**sull'utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali da parte delle autorità competenti**  
**(BCE/2022/33)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6, e l'articolo 132,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 34,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) I servizi del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono forniti alle banche centrali all'interno del SEBC per agevolare indirettamente lo svolgimento dei loro compiti. I servizi del SEBC sono sviluppati, gestiti e mantenuti da una o più banche centrali (di seguito, le «banche centrali fornitrici») sotto la guida di un comitato del SEBC. I servizi del SEBC sono finanziati dalle banche centrali partecipanti (di seguito, le «banche centrali partecipanti»), i cui rispettivi contributi sono definiti in dotazioni finanziarie approvate dal Consiglio direttivo. I diritti e gli obblighi delle banche centrali partecipanti sono stabiliti negli atti giuridici della Banca centrale europea (BCE), come nel caso dell'infrastruttura a chiave pubblica del SEBC (PKI-SEBC) e/o in accordi tra le banche centrali partecipanti.
- (2) È necessario per il regolare, efficace e coerente funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) che le modalità pratiche di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti (ANC) nell'ambito dell'MVU includano le modalità di utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle ANC per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.
- (3) Ai sensi della decisione (UE) 2022/1982 della Banca centrale europea (BCE/2022/34) <sup>(2)</sup>, le autorità competenti possono utilizzare i servizi del SEBC al fine di cooperare con il SEBC e tra di loro per assolvere i loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.
- (4) I servizi del SEBC da mettere a disposizione delle autorità competenti dovrebbero essere definiti facendo riferimento a elenchi esaustivi di a) servizi del SEBC che tutte le autorità competenti dovrebbero essere tenute ad utilizzare nello svolgimento dei loro compiti nell'ambito dell'MVU al fine di garantire l'efficienza e la coerenza del funzionamento dell'MVU e b) servizi del SEBC che le autorità competenti possono decidere di utilizzare su base volontaria ai fini dello svolgimento dei loro compiti nell'ambito dell'MVU.
- (5) Le autorità competenti che utilizzano i servizi del SEBC nello svolgimento dei loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 dovrebbero rispettare il quadro giuridico che disciplina ciascun servizio del SEBC, tenendo conto del fatto che le autorità competenti non fanno parte del quadro di governance del SEBC. In particolare, tali autorità competenti dovrebbero contribuire ai costi per lo sviluppo e la gestione dei servizi del SEBC interessati secondo uno schema di rimborso definito, che dovrebbe essere basato su un criterio di ripartizione dei costi. Le autorità competenti non dovrebbero presentare una dichiarazione in relazione ai servizi del SEBC che sono tenute a utilizzare, ma dovrebbero rispettare i requisiti relativi a tali servizi come stabiliti dalla presente decisione,

<sup>(1)</sup> GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2022/1982 della Banca centrale europea, del 10 ottobre 2022, sull'utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali da parte delle autorità competenti e delle autorità cooperanti e che modifica la decisione BCE/2013/1 (cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

### **Definizioni**

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «autorità competente» si intende un'autorità nazionale competente o la Banca centrale europea (BCE);
- 2) per «autorità nazionale competente» (ANC) si intende un'autorità nazionale competente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013;
- 3) per «servizi del SEBC» si intendono una o più applicazioni, sistemi, piattaforme, banche dati e servizi elettronici elencati negli allegati I e II della presente decisione;
- 4) per «banca centrale fornitrice» si intende una banca centrale che sviluppa, gestisce o mantiene un servizio del SEBC;

#### *Articolo 2*

### **Utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle autorità competenti**

1. Le autorità competenti utilizzano i servizi del SEBC elencati nell'allegato I ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.
2. Le autorità competenti possono utilizzare i servizi del SEBC elencati nell'allegato II ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.
3. Le autorità competenti che decidono di utilizzare i servizi del SEBC di cui all'allegato II presentano al Consiglio direttivo una dichiarazione con la quale confermano la propria partecipazione e accettano di ottemperare ai relativi obblighi, incluso l'obbligo di versare i loro contributi direttamente alla banca centrale fornitrice in conformità all'articolo 3.
4. Le autorità competenti che utilizzano i servizi del SEBC rispettano il quadro normativo che disciplina ciascun servizio del SEBC, inclusi gli accordi tra le banche centrali partecipanti e le banche centrali fornitrici. Gli accordi tra le parti possono instaurare un rapporto contrattuale diretto tra le banche centrali fornitrici e le autorità competenti.
5. Quando utilizzano i servizi elencati nell'allegato I, le autorità competenti rispettano i requisiti di cui all'allegato III.

#### *Articolo 3*

### **Disposizioni finanziarie**

Le autorità competenti partecipanti che utilizzano i servizi del SEBC sostengono i costi per lo sviluppo e la gestione del rispettivo servizio del SEBC secondo uno schema di rimborso definito, basato su un criterio di ripartizione dei costi, come ulteriormente specificato nelle rispettive dotazioni finanziarie conformemente alle norme applicabili in materia di rimborso.

#### *Articolo 4*

### **Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 ottobre 2022

*La presidente della BCE*  
Christine LAGARDE

---

*ALLEGATO I***Servizi del SEBC che le autorità competenti sono tenute ad utilizzare**

- CoreNet3
  - Enterprise Service Bus (ESB)
  - Identity and Access Management Service (IAM)
-

*ALLEGATO II***Servizi del SEBC che le autorità competenti possono utilizzare**

- ESCB Teleconference System
  - Secure ESCB Email (SEE)
  - ESCB public key infrastructure (ESCB PKI)
  - ESCB Performing Survey Initiative LimeSurvey-based Solution (EPSILON)
  - ENTM Modelling tool and repository (ENTM)
-

## ALLEGATO III

**Requisiti per i servizi del SEBC che le autorità competenti sono tenute ad utilizzare**

- 1) Le autorità competenti svolgono i compiti e si assumono le responsabilità corrispondenti al loro ruolo nel relativo servizio del SEBC.
- 2) Le autorità competenti adeguano i propri sistemi interni e le proprie interfacce interne affinché funzionino in maniera impeccabile con il servizio del SEBC.
- 3) Le autorità competenti saranno responsabili per eventuali perdite o danni derivanti da atti e/o omissioni dolosi o colposi nell'assolvimento dei propri obblighi. Le limitazioni della responsabilità stabilite nell'accordo tra il livello 2 e il livello 3 si applicheranno di conseguenza.
- 4) Spetta alle autorità competenti l'onere di provare di non aver violato il proprio dovere di diligenza, nei limiti della ragionevolezza, nell'adempimento dei loro obblighi, compreso il funzionamento delle infrastrutture tecniche.
- 5) L'esternalizzazione, la delega o il subappalto da parte di una autorità competente a terzi lasceranno impregiudicata la responsabilità di tale autorità competente.

Le autorità competenti possono esternalizzare, delegare o subappaltare ad un terzo esclusivamente compiti che abbiano o possano avere un impatto significativo sulla conformità ai requisiti stabiliti nel presente allegato nella misura in cui abbiano ottenuto il consenso esplicito, preventivo e in forma scritta (o il consenso tacito come previsto al paragrafo 6) da parte delle banche centrali dell'Eurosistema, o da parte delle banche centrali del SEBC, a seconda dei casi. Tale consenso non è necessario laddove il terzo sia un soggetto affiliato alla relativa autorità competente e ove i diritti e gli obblighi di tale autorità competente restino sostanzialmente invariati.

- 6) Le autorità competenti danno un preavviso ragionevole ove pianifichino eventuali esternalizzazioni, deleghe o subappalti di cui al paragrafo 5 e dettagliano i requisiti di cui si propone l'applicazione a tale esternalizzazione, delega o subappalto.

Il comitato del SEBC competente risponde a eventuali richieste di consenso di cui al paragrafo 5 entro due mesi dalla notifica dell'esternalizzazione, delega o subappalto pianificati. L'eventuale rifiuto di concedere il consenso è motivato. Ove l'autorità competente non riceva risposta entro il termine di due mesi, può ripetere la notifica della propria richiesta al comitato del SEBC competente. Le banche centrali dell'Eurosistema, ovvero le banche centrali del SEBC, a seconda dei casi, disporranno di un ulteriore mese per rispondere alla seconda notifica. In mancanza di una risposta entro tale termine, si riterrà che l'autorità competente abbia ricevuto il consenso a procedere con l'esternalizzazione, la delega o il subappalto.

- 7) Le autorità competenti mantengono riservate tutte le informazioni e i know-how sensibili, segreti o riservati (siano essi di natura commerciale, finanziaria, regolamentare, tecnica o di altra natura) che siano classificate come tali e appartengano alla banca centrale fornitrice e/o ad altre banche centrali del SEBC/dell'Eurosistema, e non possono rivelare tali informazioni ad eventuali terzi senza il consenso esplicito, preventivo e in forma scritta della banca centrale interessata o delle banche centrali interessate.
- 8) Le autorità competenti limitano l'accesso alle informazioni e al know-how di cui al paragrafo 7 al personale tecnico rilevante e tale accesso può essere esercitato esclusivamente nel caso di chiare necessità operative.
- 9) Le autorità competenti stabiliscono misure adeguate per impedire l'accesso a tali informazioni e know-how riservati da parte di soggetti diversi dal personale tecnico rilevante.

- 10) Nel caso eccezionale in cui l'utilizzo del servizio del SEBC comporti il trattamento di dati personali da parte dell'autorità competente, quest'ultima osserva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati. Le banche centrali dell'Eurosistema o, a seconda dei casi, le banche centrali del SEBC determinano le finalità e i mezzi con cui i dati personali possono essere trattati. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, l'autorità competente e le banche centrali dell'Eurosistema, o le banche centrali del SEBC, a seconda dei casi, dovrebbero adoperarsi per concludere un contratto che chiarisca gli aspetti necessari del rapporto tra titolare del trattamento e responsabile del trattamento.

L'autorità competente dichiarano alle autorità competenti per la protezione dei dati, ove ciò sia richiesto dalla normativa in materia di protezione dei dati applicabile al trattamento dei dati personali, il trattamento dei dati personali nell'ambito del relativo servizio del SEBC.

- 11) L'accesso ai dati personali può essere concesso solo a coloro che hanno necessità di sapere per svolgere i loro compiti e adempiere alle loro responsabilità in relazione al relativo servizio del SEBC.
-

**DECISIONE (UE) 2022/1982 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 10 ottobre 2022****sull'utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali da parte delle autorità competenti e delle autorità cooperanti e che modifica la decisione BCE/2013/1 (BCE/2022/34)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127 e l'articolo 132, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.1 in combinato disposto con gli articoli 3.1 e 12.3, e l'articolo 34,

considerando quanto segue:

- (1) I servizi del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono forniti alle banche centrali nell'ambito del SEBC per agevolare indirettamente l'assolvimento dei loro compiti. I servizi del SEBC sono sviluppati, gestiti e mantenuti da una o più banche centrali (di seguito, le «banche centrali fornitrici») sotto la guida di un comitato del SEBC (di seguito, il «Comitato proprietario del sistema»). I servizi del SEBC sono finanziati dalle banche centrali partecipanti (di seguito, le «banche centrali partecipanti»), i cui rispettivi contributi sono definiti in dotazioni finanziarie approvate dal Consiglio direttivo. I diritti e gli obblighi delle banche centrali partecipanti sono stabiliti negli atti giuridici della Banca centrale europea (BCE), come nel caso dell'infrastruttura a chiave pubblica del SEBC (PKI-SEBC), e/o in accordi tra le banche centrali partecipanti.
- (2) I quadri normativi che disciplinano la fornitura di taluni servizi del SEBC attualmente non ne prevedono l'utilizzo da parte di soggetti diversi dalle banche centrali appartenenti al SEBC.
- (3) Il Consiglio direttivo ritiene opportuno consentire alle autorità competenti di utilizzare tali servizi al fine di cooperare con il SEBC e tra di loro, per assolvere i loro compiti nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU), istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 <sup>(1)</sup> del Consiglio sulla base dell'articolo 127, paragrafo 6, del trattato.
- (4) Le autorità competenti che utilizzano i servizi del SEBC a tali fini dovrebbero rispettare il quadro normativo che disciplina ciascun servizio del SEBC, tenendo conto che le autorità competenti non fanno parte del quadro di governance del SEBC. In particolare, tali autorità competenti dovrebbero contribuire ai costi per lo sviluppo e la gestione dei servizi secondo uno schema di rimborso definito, che dovrebbe essere basato su un criterio di ripartizione dei costi.
- (5) Il Consiglio direttivo ritiene altresì opportuno consentire alle autorità cooperanti di utilizzare tali servizi al fine di cooperare con il SEBC o con l'MVU per assolvere i loro compiti, inclusi i compiti della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.
- (6) Le autorità cooperanti che decidono di utilizzare tali servizi dovrebbero rispettare il quadro normativo che disciplina ciascun servizio del SEBC, tenendo conto che le autorità cooperanti non fanno parte del quadro di governance del SEBC. Se del caso, le autorità cooperanti dovrebbero contribuire ai costi per lo sviluppo e la gestione dei servizi secondo uno schema di rimborso definito, che dovrebbe essere basato su un criterio di ripartizione dei costi.
- (7) Pertanto, i servizi del SEBC da mettere a disposizione delle autorità competenti e delle autorità cooperanti dovrebbero essere definiti facendo riferimento a un elenco esaustivo comprendente i servizi del SEBC che le autorità competenti devono o possono utilizzare.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

- (8) Inoltre, la decisione BCE/2013/1 della Banca centrale europea <sup>(2)</sup> dovrebbe essere modificata per consentire alle autorità cooperanti di utilizzare i servizi del PKI-SEBC per accedere e utilizzare i servizi del SEBC.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

#### **Definizioni**

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «autorità competente» si intende un'autorità nazionale competente o la Banca centrale europea (BCE);
- 2) per «autorità nazionale competente (ANC)» si intende un'autorità nazionale competente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e, ai fini della presente decisione, tale definizione comprende anche le banche centrali nazionali a cui sono stati assegnati compiti di vigilanza in base alla normativa nazionale e che non sono designate quali ANC, per quanto riguarda i compiti di vigilanza ad esse affidati;
- 3) per «autorità competente partecipante» si intende un'autorità competente che utilizza i servizi del SEBC al fine di cooperare con il SEBC e con altre autorità competenti, al fine di svolgere compiti nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;
- 4) per «autorità cooperante» si intende un'autorità pubblica, diversa da una banca centrale appartenente al SEBC o da un'autorità competente, con la quale il SEBC o l'MVU cooperano nell'assolvimento dei compiti del SEBC o della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;
- 5) per «servizi del SEBC» si intendono una o più delle applicazioni, dei sistemi, delle piattaforme, delle banche dati e dei servizi elettronici elencati nell'allegato I;
- 6) per «banca centrale fornitrice» si intende una banca centrale che sviluppa, gestisce o mantiene un servizio del SEBC;
- 7) per «Comitato proprietario del sistema» si intende un Comitato del SEBC che dirige un servizio del SEBC.

#### *Articolo 2*

#### **Utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle autorità competenti**

1. Le autorità competenti possono utilizzare i servizi del SEBC al fine di cooperare con il SEBC o tra di loro nell'assolvimento dei loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.
2. Le autorità competenti che utilizzano i servizi del SEBC rispettano i requisiti di cui all'allegato II. Esse presentano al Consiglio direttivo una dichiarazione con la quale confermano la propria partecipazione e accettano di ottemperare ai relativi obblighi, compreso l'obbligo di versare i loro contributi direttamente alla banca centrale fornitrice in conformità all'articolo 4. Tale dichiarazione non è richiesta ove le autorità competenti siano soggette ai requisiti di cui all'allegato II per effetto di una decisione del Consiglio direttivo secondo cui le autorità competenti sono tenute a utilizzare i servizi del SEBC.
3. Le autorità competenti che utilizzano i servizi del SEBC rispettano il quadro normativo che disciplina ciascun servizio del SEBC, inclusi gli accordi tra le banche centrali partecipanti e le banche centrali fornitrici. Gli accordi tra le parti possono instaurare rapporti contrattuali diretti tra le banche centrali fornitrici e le autorità competenti.
4. Le ANC che utilizzano i servizi del SEBC possono partecipare ai lavori del rispettivo Comitato proprietario del sistema in qualità di osservatori con funzioni consultive. Il Comitato proprietario del sistema garantisce che i punti di vista delle ANC siano sufficientemente rispecchiati nei processi decisionali.

<sup>(2)</sup> Decisione BCE/2013/1 della Banca centrale europea, dell'11 gennaio 2013, che definisce l'infrastruttura a chiavi pubbliche del Sistema europeo di banche centrali (GU L 74, del 16.3.2013, pag. 30).

*Articolo 3***Utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle autorità cooperanti**

1. Previa approvazione del Consiglio direttivo, un'autorità cooperante può utilizzare i servizi del SEBC al fine di cooperare con il SEBC o con l'MVU nell'assolvimento dei compiti del SEBC e dei compiti della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.
2. Le autorità cooperanti che decidono di utilizzare i servizi del SEBC presentano al Consiglio direttivo una dichiarazione con la quale confermano la propria partecipazione e accettano di ottemperare ai relativi obblighi di cui all'allegato II, compreso l'obbligo di versare i loro contributi direttamente alla banca centrale fornitrice ai sensi dell'articolo 4.
3. Le autorità cooperanti che decidono di utilizzare i servizi del SEBC rispettano il quadro normativo che disciplina ciascun servizio del SEBC, compresi gli accordi tra le banche centrali partecipanti e le banche centrali fornitrici. Gli accordi tra le parti possono instaurare un rapporto contrattuale diretto tra le banche centrali fornitrici e le autorità cooperanti. Le autorità cooperanti non partecipano ai lavori del rispettivo Comitato proprietario del sistema.

*Articolo 4***Disposizioni finanziarie**

Le banche centrali partecipanti e le autorità competenti partecipanti sostengono i costi per lo sviluppo e la gestione del rispettivo servizio del SEBC secondo uno schema di rimborso definito, basato su un criterio di ripartizione dei costi, come ulteriormente specificato nelle rispettive dotazioni finanziarie conformemente alle norme applicabili in materia di rimborso. Se del caso, le autorità cooperanti contribuiscono ai costi del rispettivo servizio del SEBC secondo uno specifico schema di rimborso.

*Articolo 5***Modifiche alla decisione BCE/2013/1**

La decisione BCE/2013/1 è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti definizioni:

- «19. per “autorità competente” si intende un'autorità nazionale competente o la BCE;
20. per “autorità nazionale competente” si intende un'autorità nazionale competente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 (\*) e, ai fini della presente decisione, tale definizione comprende anche le banche centrali nazionali a cui sono stati assegnati compiti di vigilanza in base alla normativa nazionale e che non sono designate quali ANC, per quanto riguarda i compiti di vigilanza ad esse affidati;
21. per “autorità cooperante” si intende un'autorità pubblica, diversa da una banca centrale appartenente al SEBC o da un'autorità competente, con la quale il SEBC o il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) cooperano nell'assolvimento dei compiti del SEBC o della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;
22. per “autorità competente partecipante” si intende un'autorità competente che utilizza i servizi del SEBC al fine di cooperare con il SEBC e con altre autorità competenti, al fine di svolgere compiti nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;

(\*) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).»;

2) è inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

#### **Utilizzo dei servizi del PKI-SEBC da parte delle autorità cooperanti**

1. Previa approvazione del Consiglio direttivo, un'autorità cooperante può utilizzare i servizi del PKI-SEBC per accedere e utilizzare le applicazioni, i sistemi, le piattaforme, le banche dati e i servizi elettronici del SEBC e dell'Eurosistema al fine di cooperare con il SEBC o con l'MVU e operare a tale scopo in veste di ente di registrazione per i propri utenti interni.

2. Le autorità cooperanti che decidono di utilizzare i servizi del PKI-SEBC presentano al Consiglio direttivo una dichiarazione con la quale confermano l'utilizzo dei servizi da parte loro e si impegnano a ottemperare ai relativi obblighi.

3. Le autorità cooperanti che decidono di utilizzare i servizi del PKI-SEBC rispettano il quadro normativo applicabile, compreso l'accordo tra il livello 2 e il livello 3.»

3) l'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

#### **Disposizioni finanziarie**

Le banche centrali partecipanti e le autorità competenti partecipanti sostengono i costi per lo sviluppo e la gestione dei servizi PKI-SEBC secondo uno schema di rimborso definito, basato su un criterio di ripartizione dei costi, come ulteriormente specificato nelle dotazioni finanziarie del PKI-SEBC conformemente alle norme applicabili in materia di rimborso. Le autorità cooperanti contribuiscono ai costi secondo uno specifico schema di rimborso.».

#### *Articolo 6*

#### **Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 ottobre 2022

*La presidente della BCE*  
Christine LAGARDE

---

*ALLEGATO I***Servizi del SEBC che devono essere messi a disposizione delle autorità competenti e delle autorità cooperanti**

- CoreNet3
  - Enterprise Service Bus (ESB)
  - ESCB Public Key Infrastructure (ESCB PKI)
  - Identity and Access Management Service (IAM)
  - Secure ESCB Email (SEE)
  - ESCB Teleconference System
  - ESCB Performing Survey Initiative LimeSurvey-based Solution (EPSILON)
  - ENTM modelling tool and repository (ENTM)
-

## ALLEGATO II

**Requisiti per l'utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle autorità competenti**

- 1) Le autorità competenti svolgono i compiti e assumersi le responsabilità corrispondenti al loro ruolo nel relativo servizio del SEBC.
- 2) Le autorità competenti adeguano i propri sistemi interni e le proprie interfacce interne affinché funzionino in maniera impeccabile con il servizio del SEBC.
- 3) Le autorità competenti saranno responsabili per eventuali perdite o danni derivanti da atti e/o omissioni dolosi o colposi nell'assolvimento dei propri obblighi. Le limitazioni della responsabilità stabilite nell'accordo tra il livello 2 e il livello 3 si applicheranno di conseguenza.
- 4) Spetta alle autorità competenti l'onere di provare di non aver violato il proprio dovere di diligenza, nei limiti della ragionevolezza, nell'adempimento dei loro obblighi, compreso il funzionamento delle infrastrutture tecniche.
- 5) L'esternalizzazione, la delega o il subappalto da parte di una autorità competente a terzi lasceranno impregiudicata la responsabilità di tale autorità competente.

Le autorità competente possono esternalizzare, delegare o subappaltare ad una terza parte esclusivamente compiti che abbiano o possano avere un impatto significativo sulla conformità ai requisiti stabiliti nel presente allegato nella misura in cui abbiano ottenuto il consenso esplicito, preventivo e in forma scritta (o il consenso tacito come previsto al paragrafo 6) da parte delle banche centrali dell'Eurosistema, o da parte delle banche centrali del SEBC, a seconda dei casi. Tale consenso non è necessario laddove il terzo sia un soggetto affiliato alla relativa autorità competente e ove i diritti e gli obblighi di tale autorità competente restino sostanzialmente invariati.

- 6) Le autorità competenti danno un preavviso ragionevole ove pianifichino eventuali esternalizzazioni, deleghe o subappalti di cui al paragrafo 5 e dettagliano i requisiti di cui si propone l'applicazione a tale esternalizzazione, delega o subappalto.

Il comitato del SEBC competente risponde a eventuali richieste di consenso in base al paragrafo 5 entro due mesi dalla notifica dell'esternalizzazione, delega o subappalto pianificati. L'eventuale rifiuto di concedere il consenso è motivato. Ove l'autorità competente non riceva risposta entro il termine di due mesi, può ripetere la notifica della propria richiesta al comitato del SEBC competente. Le banche centrali dell'Eurosistema, ovvero le banche centrali del SEBC, a seconda dei casi, disporranno di un ulteriore mese per rispondere alla seconda notifica. In mancanza di una risposta entro tale termine, si riterrà che l'autorità competente abbia ricevuto il consenso a procedere con l'esternalizzazione, la delega o il subappalto.

- 7) Le autorità competenti mantengono riservate tutte le informazioni e il know-how sensibili, segreti o riservati (siano essi di natura commerciale, finanziaria, regolamentare, tecnica o di altra natura) che sono classificate come tali e appartengono alla banca centrale fornitrice e/o ad altre banche centrali del SEBC/dell'Eurosistema, e non possono rivelare tali informazioni ad eventuali terzi senza il consenso esplicito, preventivo e in forma scritta della banca centrale interessata o delle banche centrali interessate.
- 8) Le autorità competenti limitano l'accesso alle informazioni e al know-how di cui al paragrafo 7 al personale tecnico rilevante e tale accesso può essere esercitato esclusivamente nel caso di chiare necessità operative.
- 9) Le autorità competenti stabiliscono misure adeguate per prevenire l'accesso a tali informazioni e know-how riservati da parte di soggetti diversi dal personale tecnico rilevante.
- 10) Nel caso eccezionale in cui l'utilizzo del servizio del SEBC comporti il trattamento di dati personali da parte dell'autorità competente, quest'ultima osserva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati. Le banche centrali dell'Eurosistema o, a seconda dei casi, le banche centrali del SEBC determinano le finalità e i mezzi con cui i dati personali possono essere trattati. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, l'autorità competente e le banche centrali dell'Eurosistema, o le banche centrali del SEBC, a seconda dei casi, dovrebbero adoperarsi per concludere un contratto che chiarisca gli aspetti necessari del rapporto tra titolare-del trattamento e responsabile del trattamento.

L'autorità competente dichiarano alle autorità competenti per la protezione dei dati, ove ciò sia richiesto dalla normativa in materia di protezione dei dati applicabile al trattamento dei dati personali, il trattamento dei dati personali nell'ambito del relativo servizio del SEBC.

- 11) L'accesso ai dati personali può essere concesso solo a coloro che hanno necessità di sapere per svolgere i loro compiti e adempiere alle loro responsabilità in relazione al relativo servizio del SEBC.
-

# ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE n. 3/2022 del comitato congiunto UE-PTC

del 29 settembre 2022

### che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito [2022/1983]

IL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'Ucraina ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione relativa a un regime comune di transito <sup>(1)</sup> («convenzione») e ha ricevuto un invito in tal senso a seguito della decisione n. 2/2022 del 25 agosto 2022 dal comitato congiunto UE-PTC.
- (2) L'adesione dell'Ucraina richiederebbe l'adeguamento dei documenti di garanzia e l'inserimento di alcuni termini tecnici in lingua ucraina.
- (3) Per consentire l'utilizzo dei formulari relativi alla garanzia, stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione dell'Ucraina alla convenzione, è opportuno stabilire un periodo transitorio durante il quale i formulari stampati potranno continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti.
- (4) L'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe essere collegata alla data in cui l'adesione dell'Ucraina alla convenzione diviene efficace.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'appendice III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito («convenzione») è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 2*

1. La presente decisione entra in vigore alla data in cui l'Ucraina diventa parte contraente della convenzione.
2. I formulari basati sui modelli di cui agli allegati da C1 a C6 dell'appendice III della convenzione, nella versione applicabile il giorno precedente all'entrata in vigore della presente decisione, possono continuare a essere utilizzati, apportandovi i necessari adattamenti geografici e relativi all'elezione del domicilio o al mandatario autorizzato, fino al 1° aprile 2024.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2022

*Per il comitato congiunto*  
*Il presidente*  
Matthias PETSCHKE

---

<sup>(1)</sup> GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

## ALLEGATO

L'appendice III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito è modificata come segue:

1) nell'allegato B1, casella 51, è inserito il trattino seguente tra Turchia e Irlanda del Nord:

«UA Ucraina»;

2) nell'allegato B6, il titolo III è modificato come segue:

2.1. nella prima parte della tabella «Validità limitata – 99200» è aggiunto il seguente trattino dopo TR:

«– UA Дія обмежена»,

2.2. nella seconda parte della tabella «Dispensa – 99201» è aggiunto il trattino seguente dopo TR:

«– UA Звільнення»,

2.3. nella terza parte della tabella «Prova alternativa – 99202» è aggiunto il trattino seguente dopo TR:

«– UA Альтернативне підтвердження»

2.4. nella quarta parte della tabella «Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ..... (nome e paese) – 99203» è aggiunto il trattino seguente prima di TR:

«– UA Розбіжності: митниця, де товари були пред'явлені ..... (назва і країна),

2.5. nella quinta parte della tabella «Uscita da ..... soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ... – 99204» è aggiunto il trattino seguente dopo TR:

«– UA Вибуття із ..... з урахуванням обмежень та зі сплатою зборів відповідно до Регламенту/Директиви/Рішення № ...»,

2.6. nella settima parte della tabella «Speditore autorizzato – 99206» è aggiunto il trattino seguente dopo TR:

«– UA Авторизований вантажовідправник»,

2.7. nell'ottava parte della tabella «Dispensa dalla firma – 99207» è aggiunto il seguente trattino dopo TR:

«– UA Звільнено від підпису»,

2.8. nella nona parte della tabella «GARANZIA GLOBALE VIETATA – 99208» è aggiunto il trattino seguente dopo TR:

«– UA ЗАГАЛЬНА ГАРАНТІЯ ЗАБОРОНЕНА»,

2.9. nella decima parte della tabella «USO NON LIMITATO – 99209» è aggiunto il trattino seguente dopo TR:

«– UA ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ»,

2.10. nell'undicesima parte della tabella «Rilasciato a posteriori – 99210» è aggiunto il trattino seguente dopo TR:

«– UA Видано згодом»,

2.11. nella dodicesima parte della tabella «Vari – 99211» è aggiunto il trattino seguente dopo TR:

«– UA Різні»,

2.12. nella tredicesima parte della tabella «Alla rinfusa – 99212» è aggiunto il trattino seguente dopo TR:

«– UA Навалювальний вантаж»,

2.13. nella quattordicesima parte della tabella «Speditore – 99213» è aggiunto il trattino seguente dopo TR:

«– UA Вантажовідправник»;

3) l'allegato C1 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C1

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA ISOLATA

I. Impegno del fideiussore

1. Il(la) sottoscritto(a) <sup>(1)</sup>.....

.....

residente a <sup>(2)</sup>

.....

.....

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

.....

a concorrenza di un importo massimo di

.....

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia) nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, della Repubblica della Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, dell'Ucraina, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino <sup>(5)</sup>, per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia <sup>(6)</sup>:

.....

è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti <sup>(7)</sup>, con riguardo alle merci descritte di seguito oggetto dell'operazione doganale seguente <sup>(8)</sup>:

.....

.....

Descrizione delle merci:

.....

.....

.....

.....

- 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali e dalla custodia temporanea, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

- 3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

- 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (\*) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a....., il .....

.....

(Firma) (10)

## II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di .....

.....

.....

Impegno del fideiussore accettato il ..... a copertura dell'operazione doganale che ha dato luogo alla dichiarazione doganale/dichiarazione di custodia temporanea

n. .... del ..... <sup>(11)</sup>

(Timbro e firma)»

<sup>(1)</sup> Cognome e nome, o ragione sociale.

<sup>(2)</sup> Indirizzo completo.

<sup>(3)</sup> Ai sensi del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell'ambito del transito comune sia valida nell'Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord.

<sup>(4)</sup> Cancellare il nome dello Stato (i nomi degli Stati) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.

<sup>(5)</sup> I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

<sup>(6)</sup> Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che presta la garanzia.

<sup>(7)</sup> Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune o può essere utilizzata in più di uno Stato membro.

<sup>(8)</sup> Inserire una o più delle operazioni doganali seguenti:

- a) custodia temporanea;
- b) regime di transito unionale/regime di transito comune;
- c) regime di deposito doganale;
- d) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione;
- e) regime di perfezionamento attivo;
- f) regime di uso finale;
- g) immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento;
- h) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale normale con dilazione di pagamento;
- i) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
- j) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
- k) regime di ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione;
- l) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione.

<sup>(9)</sup> Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in tale paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati *mutatis mutandis*. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore o dei suoi mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

<sup>(10)</sup> Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla menzione manoscritta seguente: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di...", indicando l'importo in lettere.

<sup>(11)</sup> Deve essere compilato dall'ufficio in cui le merci sono state vincolate al regime o erano in custodia temporanea.;

4) l'allegato C2 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C2

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI

I. Impegno del fideiussore

1. Il(la) sottoscritto(a) <sup>(1)</sup>

.....  
.....

residente a <sup>(2)</sup>

.....  
.....

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

.....

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, della Repubblica di Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, dell'Ucraina, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord <sup>(3)</sup>, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino <sup>(4)</sup> per tutte le somme di cui un titolare del regime è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci vincolate al regime di transito comune/unionale, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 10 000 EUR per certificato.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 10 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione è stata appurata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione di transito comune/unionale, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.
4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio <sup>(5)</sup> in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a.....

il .....

.....

(Firma) <sup>(6)</sup>

## II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

.....

.....

Impegno del fideiussore accettato il .....

.....  
.....

(Timbro e firma)»

- (<sup>1</sup>) Cognome e nome o ragione sociale.
- (<sup>2</sup>) Indirizzo completo.
- (<sup>3</sup>) Ai sensi del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell'ambito del transito comune sia valida nell'Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord.
- (<sup>4</sup>) I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.
- (<sup>5</sup>) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore o dei suoi mandatarî sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.
- (<sup>6</sup>) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla menzione manoscritta seguente: "Buono a titolo di garanzia".;

5) l'allegato C4 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C4

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA GLOBALE

I. Impegno del fideiussore

1. Il(la) sottoscritto(a) (<sup>1</sup>)

.....  
.....

residente a (<sup>2</sup>)

.....  
.....

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

.....

a concorrenza di un importo massimo di .....

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, della Repubblica della Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, dell'Ucraina, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord <sup>(?)</sup> <sup>(\*)</sup>, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino <sup>(?)</sup>, per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia <sup>(6)</sup>

è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti <sup>(7)</sup> che potrebbero sorgere o sono sorti con riguardo alle merci oggetto delle operazioni doganali descritte al punto 1 *bis* e/o al punto 1 *ter*.

L'importo massimo della garanzia comprende un importo di

a) che rappresenta il 100/50/30 % <sup>(8)</sup> della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altre spese che potrebbero sorgere, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 *bis*,

e

b) che rappresenta il 100/30 % <sup>(8)</sup> della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altri oneri insorti, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 *ter*.

1 *bis*. Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altri oneri che potrebbero insorgere sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate <sup>(1)</sup>:

- a) custodia temporanea – ...,
- b) regime di transito unionale/regime di transito comune – ...,
- c) regime di deposito doganale – ...,
- d) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione – ...,
- e) regime di perfezionamento attivo – ...,
- f) regime di uso finale – ...,
- g) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione – ....

1 *ter*. Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altre spese insorte sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate <sup>(1)</sup>:

- a) immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento – ...,
- b) immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento – ...,
- c) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione – ...,

<sup>(1)</sup> I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell'Unione.

- d) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione – ...,
- e) regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione – ...,
- f) regime di uso finale – ... <sup>(2)</sup>,
- g) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione – ....

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, fino al limite dell'importo massimo sopra indicato, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un'obbligazione sorta in occasione di un'operazione doganale che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.
4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio <sup>(2)</sup> in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

<sup>(2)</sup> Per gli importi dichiarati nell'ambito di una dichiarazione doganale per il regime di uso finale.

Fatto a .....

il .....

.....

(Firma) <sup>(10)</sup>

## II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

.....

Impegno del fideiussore accettato il

.....

.....

(Timbro e firma)»

<sup>(1)</sup> Cognome e nome o ragione sociale.

<sup>(2)</sup> Indirizzo completo.

<sup>(3)</sup> Ai sensi del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell'ambito del transito comune sia valida nell'Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord.

<sup>(4)</sup> Cancellare il nome del paese (i nomi dei paesi) sul cui territorio la garanzia può essere utilizzata.

<sup>(5)</sup> I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

<sup>(6)</sup> Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che fornisce la garanzia.

<sup>(7)</sup> Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o può essere utilizzata in più di uno Stato membro o in più di una parte contraente.

<sup>(8)</sup> Cancellare le menzioni inutili.

<sup>(9)</sup> Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del garante o dei mandatarî sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

<sup>(10)</sup> Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla menzione manoscritta seguente: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di...", indicando l'importo in lettere.»;

6) nella casella 7 dell'allegato C5 il termine «UCRAINA» è inserito tra i termini «TURCHIA» e «REGNO UNITO»;

7) Nella casella 6 dell'allegato C6 il termine «UCRAINA» è inserito tra i termini «TURCHIA» e «REGNO UNITO».

## III

*(Altri atti)*

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA — DECISIONE DELEGATA n. 049/22/COL

del 9 febbraio 2022

**relativa alla concessione di tre deroghe richieste dal Principato del Liechtenstein in relazione all'articolo 30, all'articolo 36, paragrafo 2, e al punto 1.1.3.6.3, lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza del Liechtenstein, del 3 marzo 1998, concernente il trasporto di merci pericolose su strada, sulla base dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose [2022/1984]**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 13c del capitolo I dell'allegato XIII dell'accordo SEE,

*la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose («la direttiva»),*

modificata e adattata all'accordo SEE dal punto 4, lettera d), del protocollo n. 1 e visti l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 3 del protocollo n. 1, in particolare gli articoli 6 e 9 della direttiva,

viste le decisioni del comitato permanente n. 3/12/SC e n. 4/12/SC,

considerando quanto segue:

**1. Procedimento**

Con lettera del 20 dicembre 2013 indirizzata all'Autorità <sup>(1)</sup>, il governo del Liechtenstein ha chiesto quattro deroghe sulla base dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva. Le deroghe richieste dal Liechtenstein sono previste dall'articolo 29, dall'articolo 30, dall'articolo 36 e dall'allegato 5 dell'ordinanza del 3 marzo 1998 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (LR 741.621, come modificata da ultimo) <sup>(2)</sup> («l'ordinanza»).

Per assisterla in questa valutazione l'Autorità ha incaricato DNV GL AS («DNV») di esaminare se le deroghe richieste soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, ponendo l'accento su tutti i rischi effettivi o potenziali che ne possono derivare, e se le deroghe in questione determinino un livello di sicurezza maggiore, minore o equivalente e, se necessario, di individuare misure di mitigazione <sup>(3)</sup>.

Dopo aver valutato le deroghe richieste dal Liechtenstein, l'Autorità ha concluso che solo le disposizioni dell'articolo 30, dell'articolo 36 e dell'allegato 5 dell'ordinanza possono costituire deroghe ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, mentre l'articolo 29 dell'ordinanza, che riguarda gli esplosivi all'interno di imballaggi destinati al trasporto già aperti, non può costituire una deroga.

<sup>(1)</sup> Doc n. 694300.

<sup>(2)</sup> *Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse - VTGGS*

<sup>(3)</sup> Doc n. 709161.

Dopo aver consultato il comitato dei trasporti EFTA, l'Autorità ha adottato la decisione del Collegio 30/15/COL che autorizza le deroghe per le tre disposizioni che soddisfano le condizioni previste. Questa autorizzazione era valida per un periodo di sei anni a decorrere dal 27 gennaio 2015.

Con lettera dell'8 marzo 2021 <sup>(4)</sup> il governo del Liechtenstein ha chiesto un'autorizzazione di deroghe ai sensi dell'ordinanza, più precisamente dell'articolo 30, dell'articolo 36, paragrafo 2, e del capitolo 1.1.3.6, lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza, che corrispondono alle deroghe autorizzate dall'Autorità con decisione del Collegio 30/15/COL. Le deroghe riguardano rispettivamente il trasporto di esplosivi, le imprese di ispezione delle cisterne, la formazione speciale dei conducenti e le cisterne per cantieri edili.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva, se uno Stato EFTA-SEE chiede la proroga di una deroga concessa, l'Autorità è tenuta a esaminare la richiesta. Se non è stata adottata alcuna modifica dell'allegato I, capo I.1, dell'allegato II, capo II.1, o dell'allegato III, capo III.1 concernente le materie oggetto della deroga, l'Autorità, che agisce secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, è tenuta a prorogare l'autorizzazione per un ulteriore periodo non superiore a sei anni a partire dalla data dell'autorizzazione, periodo che sarà stabilito nella decisione di autorizzazione.

Poiché la richiesta del Liechtenstein è stata presentata dopo la data ultima di cui alla decisione del collegio 30/15/COL, l'articolo 6, paragrafo 4, non si applica anche se la richiesta è identica nella sostanza a quella autorizzata dall'Autorità con tale decisione. La richiesta deve pertanto essere valutata secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva. Le informazioni relative alla decisione del Collegio 30/15/COL, come ad esempio la valutazione dei rischi effettuata da DNV, rimangono tuttavia pertinenti ai fini della presente valutazione.

## 2. Valutazione

L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva dispone che *«A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, gli Stati [SEE] possono chiedere di derogare alle disposizioni di cui all'allegato I, capo I.1, all'allegato II, capo II.1 e all'allegato III, capo III.1 per il trasporto nei loro territori di piccole quantità di talune merci pericolose, a eccezione delle materie a media o alta radioattività, sempre che le condizioni di tale trasporto non siano più rigorose di quelle stabilite nei citati allegati.»*

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, le deroghe sono valide per un periodo non superiore a sei anni a decorrere dalla data dell'autorizzazione, termine che sarà stabilito nella decisione di autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva e come ulteriormente stabilito nelle decisioni n. 3/2012/SC e n. 4/2012/SC del comitato permanente, l'Autorità è tenuta a presentare un progetto della decisione da sottoporre al comitato dei trasporti EFTA. Il comitato dei trasporti EFTA deve esprimere il proprio parere sul progetto a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3/2012/SC del comitato permanente.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, il trasporto di merci pericolose su strada è autorizzato «a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite nell'allegato I, capo I.1, nell'allegato II, capo II.1, e nell'allegato III, capo III.1».

L'allegato I, capo I.1, della direttiva contiene disposizioni relative all'applicabilità degli allegati A e B dell'ADR <sup>(5)</sup>.

L'allegato A è suddiviso in sette parti. La parte 1 contiene disposizioni generali, mentre le parti 2 e 3 stabiliscono la classifica e l'elenco delle merci pericolose. La parte 4 stabilisce le prescrizioni relative agli imballaggi e all'uso delle cisterne mobili, la parte 5 riguarda le procedure di spedizione, la parte 6 le prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi e la parte 7 le disposizioni relative alle condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione.

<sup>(4)</sup> Documento n. 1185764.

<sup>(5)</sup> Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, come modificato.

L'allegato B, parte 8, stabilisce le prescrizioni per gli equipaggi, le attrezzature, le operazioni di trasporto e la documentazione, mentre la parte 9 fissa le prescrizioni relative alla costruzione e all'omologazione dei veicoli che trasportano merci pericolose.

Le deroghe richieste sono identiche a quelle autorizzate dall'Autorità nel 2015. Inoltre le misure di attenuazione attuate dal Liechtenstein sono ancora in vigore. L'Autorità conclude pertanto che le deroghe possono essere adeguatamente valutate sulla base delle informazioni trasmesse in relazione alla decisione del Collegio 30/15/COL, compresa la valutazione del rischio effettuata da DNV.

### 2.1. Articolo 30 della VTGGS

Nella lettera dell'8 marzo 2021, il governo del Liechtenstein ha descritto la deroga nel modo seguente:

*L'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), della VTGGS consente uno scostamento in materia di etichettatura del veicolo portante. Le etichette arancioni nella parte anteriore e nella parte posteriore del veicolo portante devono corrispondere al capitolo 5.3.2.1.1 dell'ADR, ma non devono necessariamente riportare il numero di identificazione del pericolo.*

*L'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), della VTGGS esonera il conducente dai requisiti di formazione speciale previsti dal capitolo 8.2 dell'ADR. Il conducente, tuttavia, deve aver seguito la formazione per le imprese di ispezione delle cisterne. La formazione è impartita dalla CITEC (Associazione svizzera per la protezione delle acque e la sicurezza delle cisterne) e consiste in un corso di tre settimane e un corso di aggiornamento ogni cinque anni, durante i quali i conducenti ricevono una formazione su tutti gli aspetti di sicurezza e ambientali utili per quanto riguarda la pulizia, l'ispezione e la riparazione delle cisterne. Al termine della formazione si ottiene il brevetto di specializzazione federale per la sicurezza delle cisterne <sup>(6)</sup>.*

*Infine l'articolo 30, paragrafo 2, della VTGGS prevede che la cisterna e il relativo veicolo portante siano esentati dalle prescrizioni in materia di costruzione, attrezzature e controllo di cui ai capitoli 4.3, 4.4, 6.8, 6.9 e 9.1 dell'ADR.*

Nella sua relazione la DNV ha esaminato se il rischio aumenterebbe a seguito di incidenti che possono verificarsi durante il trasporto su strada, come in caso di collisione, guida fuoristrada e distacco del carico. La DNV è giunta alla conclusione che il rischio non aumenterebbe in queste situazioni, purché i conducenti abbiano seguito la formazione specifica CITEC.

### 2.2. Articolo 36, paragrafo 2, della VTGGS

Nella lettera dell'8 marzo 2021, il governo del Liechtenstein ha descritto la deroga nel modo seguente:

*«Questa disposizione consente il trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 1 ADR (sostanze esplosive e articoli esplosivi) in quantità superiori rispetto al quantitativo consentito di cui al capitolo 1.1.3.6 dell'ADR. Tuttavia la deroga è concessa solo se il conducente è in possesso di un'autorizzazione in materia di esplosivi («Sprengausweis») e ha quindi seguito una formazione speciale per esperti di esplosivi. La formazione che consente di ottenere tale autorizzazione è una formazione specializzata per le persone che manipolano esplosivi, che va al di là della normale formazione relativa al trasporto di merci pericolose e garantisce un elevato livello di sicurezza. Inoltre il trasporto può essere effettuato unicamente per gli esplosivi e gli articoli pirotecnici per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui sopra.*

*Per questi motivi, l'eccezione di cui all'articolo 36, paragrafo 2, della VTGGS non compromette la sicurezza e il Liechtenstein desidera pertanto chiedere una deroga a norma dell'articolo 6 della direttiva.»*

Nella sua relazione la DNV ha concluso che con la deroga in vigore il rischio non aumenterà, a condizione che la licenza BBT sia equivalente alla formazione ADR per i conducenti.

<sup>(6)</sup> *Spezialistin für Tanksicherheit mit eidgenössischem Fachausweis.*

### 2.3. Allegato 5, capitolo 1.1.3.6.3, lettera b), della VTGGS

Nella lettera dell'8 marzo 2021, il governo del Liechtenstein ha descritto la deroga nel modo seguente:

*Questa disposizione, in combinato disposto con il capitolo 6.14, riguarda specificamente le cisterne per cantieri edili («Baustellentanks»), una nozione che non è presente nell'ADR.*

Le cisterne per cantieri edili sono container utilizzati temporaneamente nei cantieri per alimentare le macchine utilizzate in loco. Esse consistono in una cisterna interna e in un bacino esterno di raccolta chiuso (cfr. punto 6.14.1.1 dell'allegato 5 della VTGGS). Sono considerate la soluzione più sicura per questo tipo di utilizzo.

Le cisterne per cantieri edili fino a un volume di 1 210 litri, che trasportano al massimo 1 150 litri, possono derogare a talune regole ADR, ma possono essere utilizzate unicamente per lo stoccaggio e il trasporto di combustibile diesel/gasolio per riscaldamento ONU 1202. Le disposizioni del capitolo 6.8 dell'ADR devono essere rispettate ad eccezione degli articoli 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4 e da 6.8.2.1.15 a 6.8.2.1.23. Le prescrizioni relative alla costruzione e ai collaudi di queste cisterne sono precisate nei capitoli 6.14.2 e 6.14.3 dell'allegato 5 della VTGGS. Le cisterne per cantieri edili sono soggette a standardizzazione e collaudi da parte dell'autorità che è anche responsabile delle prove a norma dell'ADR (Ispettorato svizzero per le merci pericolose, «Eidgenössisches Gefahrgutinspektorat»). L'ispettorato garantisce il rispetto di tutte le caratteristiche di sicurezza pertinenti al fine di garantire un livello di sicurezza comparabile alle norme ADR.

Per questi motivi, l'eccezione di cui al capitolo 1.1.3.6.3, lettera b), in combinato disposto con il capitolo 6.14 dell'allegato 5 della VTGGS, non compromette la sicurezza.

Nella sua relazione la DNV ha valutato l'aumento del rischio in caso di collisione, guida fuoristrada e distacco del carico. È giunta alla conclusione che la deroga determina un aumento del rischio, ma ha individuato due misure preventive, vale a dire i) il controllo/le prove ADR sulle cisterne dei cantieri edili e ii) l'uso di cisterne a doppia parete.

Come indicato nella richiesta del Liechtenstein, le cisterne per cantieri edili sono costituiti da una cisterna interna e da un bacino di raccolta chiuso e la sicurezza non sarà compromessa. Il Liechtenstein ha inoltre dichiarato che «[l]'esenzione dal capitolo 1.1.3.6.3, lettera b), e dal capitolo 6.14 dell'allegato 5 della VTGGS non sarà più necessaria a partire dal 2027, in quanto tali disposizioni saranno abrogate».

### 3. Conclusioni

L'Autorità ritiene che la concessione di tali deroghe non comprometta la sicurezza e che le tre richieste di deroga soddisfino le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva. Pertanto le deroghe contenute all'articolo 30, all'articolo 36, paragrafo 2, e al punto 1.1.3.6.3, lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza dovrebbero essere concesse.

Il 17 dicembre 2021 l'Autorità, con decisione delegata n. 298/21/COL (documento n. 1228844), ha debitamente presentato al comitato dei trasporti EFTA, a norma dell'articolo 9 della direttiva, un progetto di decisione relativa alle misure da adottare. Il 14 gennaio 2022 il comitato EFTA non aveva espresso alcun parere sul progetto di decisione.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 3/2012/SC, l'Autorità può adottare la misura prevista, a meno che l'atto di base non preveda che il progetto di misura non possa essere adottato in assenza di un parere, il che non si applica alla procedura in corso, e l'autorità può pertanto adottare la misura.

L'Autorità concede pertanto le deroghe come richiesto, in base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva. Le deroghe sono valide per sei anni, come previsto all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva. L'Autorità può, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva, rinnovare la sua autorizzazione.

Il membro del collegio con competenze speciali per i trasporti è stato autorizzato, a nome dell'Autorità e sotto la sua responsabilità, ad adottare le misure, purché il progetto di misure da adottare sia conforme al parere del comitato dei trasporti EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono concesse le tre deroghe richieste dal governo del Liechtenstein in relazione all'articolo 30, all'articolo 36, paragrafo 2, e al punto 1.1.3.6.3, lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza del Liechtenstein, del 3 marzo 1998, concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

*Articolo 2*

Le deroghe di cui all'articolo 1 della presente decisione sono pubblicate nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, ai sensi del punto 6 del protocollo 1 dell'accordo SEE.

*Articolo 3*

Le deroghe di cui all'articolo 1 della presente decisione sono valide per un periodo di sei anni.

*Articolo 4*

Il Principato del Liechtenstein è destinatario della presente decisione che ha effetto all'atto della notifica a tale Stato.

*Articolo 5*

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2022

*Per l'Autorità di vigilanza EFTA, che agisce a norma della decisione di delega n. 103/13/COL,*

Árni Páll ÁRNASON  
*Membro del Collegio responsabile*

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS  
*Controfirmataria in qualità di direttrice, Affari giuridici e amministrativi*

---

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 della Commissione, dell'8 marzo 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, la struttura, gli elenchi dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 79 del 9 marzo 2022)*

Pagina 19, allegato IV, parte 1, tabella, colonna «Riferimento al modello di segnalazione»,

riga 090:

*anziché:* «I 02.00 riga 0030»,

*leggasi:* «I 02.01 riga 0030».

Pagina 19, allegato IV, parte 1, tabella, colonna «Riferimento al modello di segnalazione», riga 100:

*anziché:* «I 02.00 riga 0020»,

*leggasi:* «I 02.01 riga 0020».

Pagina 19, allegato IV, parte 1, tabella, colonna «Riferimento al modello di segnalazione», riga 110:

*anziché:* «I 02.00 riga 0040»,

*leggasi:* «I 02.01 riga 0040».

Pagina 20, allegato IV, parte 2, tabella, colonna «Riferimento al modello di segnalazione»,

riga 020:

*anziché:* «IF 04.00 riga 0100»,

*leggasi:* «I 04.00 riga 0100».

Pagina 20, allegato IV, parte 2, tabella, colonna «Riferimento al modello di segnalazione», riga 070:

*anziché:* «IF 04.00 riga 0110»,

*leggasi:* «I 04.00 riga 0110».

Pagina 21, allegato IV, parte 2, tabella, colonna «Riferimento al modello di segnalazione», riga 100:

*anziché:* «IF 04.00 riga 0100»,

*leggasi:* «I 04.00 riga 0100».

Pagina 21, allegato IV, parte 2, tabella, colonna «Riferimento al modello di segnalazione», riga 150:

*anziché:* «IF 04.00 riga 0110»,

*leggasi:* «I 04.00 riga 0110».

Pagina 21, allegato IV, parte 2, tabella, colonna «Dati sul rischio per il mercato», seconda sottocolonna, seconda riga:

*anziché:* «Requisiti di fondi propri totali per ciascun metodo <sup>(1)</sup>»,

*leggasi:* «Requisiti di fondi propri totali per ciascun metodo».

Pagina 21, allegato IV, parte 2, tabella, colonna «Metodo», riga 130:

*anziché:* «di cui metodo alternativo dei modelli interni <sup>(2)</sup>»,

*leggasi:* «di cui metodo alternativo dei modelli interni».

Pagina 21, allegato IV, parte 2, tabella, nota (3):

*anziché:* «<sup>(3)</sup> Requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2033.»,

*leggasi:* «<sup>(3)</sup> Requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033.».

Pagina 24, parte 4, tabella, la colonna «Articolo 9» è soppressa.

---

**Rettifica del regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 259I del 6 ottobre 2022)*

Pagina 18, allegato III:

*anziché:*

«ALLEGATO XI

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 *ter*, paragrafo 1»

*leggasi:*

«ALLEGATO XI

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 *quater*, paragrafo 1».

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT